



COMUNE DI GENOVA

172 0 0 - DIREZIONE PARTECIPATE
Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-179 del 16/06/2014

ADESIONE ALL'AGENZIA PER IL TPL ISTITUITA DALLA REGIONE LIGURIA CON LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 - APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI ATTO COSTITUTIVO, STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 18 in data 26 giugno 2014;

Su proposta del Sindaco Marco Doria, dell'Assessore alla Mobilità e Trasporti Anna Maria Dagnino, di concerto con l'Assessore alle Partecipate Franco Miceli;

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Genova gestisce il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) del Bacino G Urbano, mediante contratto di servizio con AMT S.p.A. in scadenza al 31/12/2014;
- la Legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 "Riforma del Sistema di Trasporto Pubblico Regionale e Locale" prevede l'organizzazione di un sistema coordinato ed integrato di trasporto pubblico regionale e locale e, in particolare, (all'art. 9 "Ambito Territoriale Ottimale regionale per il trasporto pubblico regionale e locale") stabilisce l'istituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale per l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto pubblico regionale e locale (ATO), denominato Bacino Unico Regionale per il Trasporto (BURT), che coincide con l'intera circoscrizione territoriale della regione, il cui governo è assicurato dalla Regione, quale Ente d'Ambito.
- La Regione assume l'esercizio delle funzioni di programmazione (definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, approva il piano regionale dei trasporti sulla base dei piani di bacino provinciali, approva, entro il 30 settembre di ogni anno che precede l'entrata in esercizio, il programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale), e delle funzioni di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività relative alle procedure competitive ad evidenza pubblica e per la gestione del contratto di servizio.
- A tal fine la Regione istituisce e promuove un'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale in forma di società di capitali, anche consortile ovvero di consorzio con attività esterna, partecipata dagli enti locali.
- L'Agenzia deve avere i requisiti del soggetto in house ed è costituita con la partecipazione, almeno, della Regione, delle Province, dei Comuni capoluogo e della Città metropolitana di Genova, ove istituita.
- La Regione, attraverso l'Agenzia:
 - o espleta le procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto;

- o gestisce il contratto di servizio stipulato a seguito della procedura di gara.
- all’Agenzia sono assegnate le seguenti ulteriori attività:
 - o supporto alla Regione ed agli enti locali nelle attività di programmazione;
 - o monitoraggio e controllo sull’attuazione degli accordi di programma;
 - o affidamento dei servizi per l’intero ambito, con funzione di stazione appaltante, tenendo conto in particolare dei costi standard;
 - o gestione del contratto e monitoraggio della qualità e quantità del servizio erogato;
 - o sviluppo del sistema di controllo di gestione aziendale regionale sul trasporto pubblico locale;
 - o gestione dell’Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT);
 - o definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale, incluso il coordinamento dell’immagine e della diffusione dell’informazione presso l’utenza;
 - o implementazione e sperimentazione di soluzioni innovative nella gestione ed analisi del trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riferimento alle nuove tecnologie (quali bigliettazione elettronica, esame dati, valutazione dei flussi di traffico e del servizio);
 - o analisi e diffusione sul territorio regionale delle buone pratiche nella gestione del trasporto pubblico regionale e locale;
 - o partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale;
 - o ulteriori attività che gli enti partecipanti stabiliscono di esercitare in forma associata.
- All’Agenzia è, inoltre, attribuita la funzione di centrale degli acquisti e degli investimenti necessari per il trasporto pubblico locale.

DATO ATTO che

- In data 20 dicembre 2013 la Giunta Regionale ha concordato sui contenuti degli schemi di “Linee guida dello Statuto”, di “Linee guida del Regolamento” e di “Elementi di Piano Industriale 2014-2018”(allegato 1) dell’istituenda Agenzia Regionale, rinviandone l’approvazione , dopo aver sentito la Commissione consiliare competente ed il Cal, che hanno espresso il loro parere rispettivamente in data 3 marzo 2014 e in data 6 febbraio 2014 deliberazione n. 189 (allegato 1);
- I principali contenuti delle suddette linee guida individuano:
 - Quale forma societaria più consona, considerate la natura e la mission dell’Agenzia, quella di Società per Azioni con capitale sociale iniziale non inferiore a 400.000 Euro, prevedendo un aumento riservato per gli Enti Locali che intendano aderire nelle fasi successive;
 - la partecipazione della Regione Liguria al 40% del capitale sociale , al fine di conseguire una maggioranza relativa, anche indirettamente attraverso la partecipazione di FILSE.; mentre la partecipazione degli altri Enti è stabilita secondo parametri tecnici, riferiti ai Km di servizio sviluppati nel rispettivo territorio nel 2012 (Allegato 2) :

Capitale sociale € 400.000,00

Quote di partecipazione

Regione/FILSE 40,00% € 160.000,00

Comuni

Genova 26,29% € 105.160,00

Savona 1,93% € 7.720,00

Imperia 1,85% € 7.400,00

La Spezia	2,83%	€ 11.320,00
	32,90%	€ 131.600,00
Province		
Genova	8,65%	€ 34.600,00
Savona	7,04%	€ 28.160,00
Imperia	4,98%	€ 19.920,00
La Spezia	6,43%	€ 25.720,00
	27,10%	€ 108.400,00

CONSIDERATO CHE

- L'iter per la costituzione dell'agenzia prevede che la Regione, le Province, i Comuni capoluogo e la Città metropolitana di Genova, ove istituita, debbano esprimere la volontà di aderire all'Agenzia.
- Nel caso di adesione da parte di tutti gli enti sopra indicati, entro i successivi novanta giorni si deve procedere alla costituzione dell'Agenzia.
- L'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento che individuano, in particolare, le modalità di esercizio del controllo analogo da parte dei soci, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, nonché le modalità di confronto e di consultazione con gli enti interessati, le organizzazioni sindacali, i consumatori e la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, per la condivisione delle scelte di rispettivo interesse.
- La qualità di Socio comporta l'adesione all'Atto Costitutivo, allo Statuto sociale e al Regolamento tra i Soci.
- L'approvazione dello Statuto dell'Agenzia da parte dell'organo assembleare è subordinata al parere obbligatorio e vincolante della Giunta Regionale.

VISTA l'approvazione da parte della Giunta Regionale, con atto DGR n. 548/2014 (Allegato 3), degli schemi di atto costitutivo (allegato A), statuto (allegato B) e regolamento (allegato C) allegati alla presente delibera a costituirne parte integrante,

RICORDATO che gli enti si sono impegnanti a sottoporre ai rispettivi Consigli l'adozione della proposta di statuto e tutti gli atti necessari alla costituzione dell'agenzia di cui all'art. 11 della citata legge regionale 33/2013 e, precisamente, schema di regolamento, schema di statuto e schema di atto costitutivo entro la fine di luglio 2014;

RITENUTO di poter adempiere a quanto previsto dal dettato normativo regionale in merito alla costituzione dell'Agenzia per il TPL per il bacino regionale, sottoponendo al Consiglio l'approvazione degli atti costitutivi sopra richiamati;

DATO ATTO CHE

ai sensi dell'art. 11 comma 13, la costituzione dell'Agenzia deve essere attuata nell'ambito delle risorse complessive previste a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del sistema.

RITENUTO di sintetizzare gli elementi essenziali dell'atto costitutivo (allegato A) di statuto (allegato B) e di regolamento (allegato C) oggetto di approvazione da parte del presente atto:

SCHEMA DI ATTO COSTITUTIVO (allegato A)

- VIENE PREVISTA LA FACOLTÀ DI FAR ENTRARE, IN MOMENTI SUCCESSIVI, ALTRI ENTI LOCALI DELLA REGIONE LIGURIA CHE NON HANNO PARTECIPATO ALLA COSTITUZIONE

mediante conferimento agli amministratori della possibilità, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al Pubblico registro delle Imprese, di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare massimo di Euro 70.600,00 con offerta in sottoscrizione di quote di partecipazione al capitale sociale da determinarsi sulla base di fasce definite in virtù del numero di residenti alla data del 2012, come da tabella di seguito riportata:

numero residenti 2012	€
0-1.000	€ 100,00
1001-5.000	€ 200,00
5.001-10.000	€ 500,00
10.001-20.000	€ 1.400,00
20.001-30.000	€ 1.600,00
> 30.000	€ 4.000,00

SCHEMA DI STATUTO SOCIALE (allegato B)

- **CAPITALE SOCIALE**

COMPAGINE SOCIALE COSTITUITA SOLO DA ENTI LOCALI DELLA REGIONE LIGURIA.

Le azioni della Società, ai sensi dell'art. 11, L. R. n. 33/2013 dovranno essere possedute unicamente dalla Regione Liguria e dagli Enti Locali che hanno partecipato alla costituzione e dagli altri Enti Locali della Regione Liguria che dovessero entrare a far parte della compagine sociale della Società e, pertanto, saranno inefficaci nei confronti della Società trasferimenti di azioni a soggetti diversi dagli Enti Locali della Regione Liguria, fermo restando che la partecipazione riservata alla Regione Liguria potrà essere da quest'ultima detenuta attraverso la controllata Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A. - ai sensi della L. R. n. 3/1998.

Le azioni sono trasferibili esclusivamente a favore della Regione Liguria e degli Enti Locali della Regione Liguria.

- **LIMITE MASSIMO AL POSSESSO DI QUOTE DA PARTE DI CIASCUN SOCIO PARI O SUPERIORE AL 40%**

In nessun caso un Socio può detenere una quota pari o superiore al 40%.

- **ADOZIONE DEL MODELLO C.D. "IN HOUSE" E SOGGEZIONE DELLA SOCIETÀ AL "CONTROLLO ANALOGO" DA PARTE DEGLI ENTI COSTITUENTI O PARTECIPANTI**

La Società opera secondo il modello c.d. "in house" ed è soggetta al "controllo analogo" da parte dei Soci, esercitato dagli stessi nelle forme previste dallo Statuto, nonché dal regolamento sull'esercizio del controllo analogo di cui all'art. 11, comma 9, L. R. n. 33/2013.

I Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso l'Assemblea della Società ed, inoltre, secondo le rispettive competenze, mediante l'organismo denominato "Assemblea di coordinamento dei Soci", disciplinato dall'apposito Regolamento tra i Soci. L'Assemblea di coordinamento è la sede istituzionale e generale della consultazione tra i Soci per l'informazione, il controllo preventivo, la consultazione, la valutazione e la verifica da parte dei Soci sulla gestione e amministrazione della Società.

Relazione previsionale e programmatica

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre ogni anno una relazione previsionale e programmatica della propria attività al fine di verificare la compatibilità con il programma economico regionale e degli enti partecipanti e definire le necessarie azioni.

La relazione dovrà essere trasmessa ai Soci entro il 31 ottobre di ogni anno, al fine della successiva approvazione da parte della Giunta regionale e degli altri organi competenti.

- **OGGETTO SOCIALE**

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- il supporto alla Regione e agli Enti Locali Soci nelle attività di programmazione di cui agli artt. 6 e 7 L. R. n. 33/2013;
- il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli Accordi di Programma di cui all'art. 12 L. R. n. 33/2013;
- l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale per l'intero Ambito di cui all'art. 9 L. R. n. 33/2013, con funzione di stazione appaltante, tenendo conto in particolare dei costi standard;
- la gestione del contratto di cui all'art. 9 L. R. n. 33/2013 e il monitoraggio della qualità e della quantità del servizio erogato;
- lo sviluppo del sistema di controllo di gestione aziendale regionale sul trasporto pubblico locale;
- la gestione dell'Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT) di cui all'art. 20 L. R. n. 33/2013;
- la definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza;
- l'implementazione e sperimentazione di soluzioni innovative nella gestione ed analisi del trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riferimento alle nuove tecnologie (quali bigliettazione elettronica, esame dati, valutazione dei flussi di traffico e del servizio);
- l'analisi e la diffusione sul territorio regionale delle buone pratiche nella gestione del trasporto pubblico regionale e locale;
- la partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale;
- le ulteriori attività che gli Enti partecipanti stabiliscono di esercitare in forma associata.

La Società svolge, inoltre, funzione di centrale degli acquisti e degli investimenti necessari per il trasporto pubblico locale.

Alla Società può essere affidata direttamente, ove esistano ragioni tecniche ed economiche, la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale, nonché la proprietà di detti beni.

La Società potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento degli scopi sociali e, a questo fine, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, potrà rilasciare garanzie personali o reali, anche nell'interesse di terzi, e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre Società o imprese o enti, sia italiani sia stranieri, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

- **ORGANI SOCIALI**

Sono organi della Società:

- o l'Assemblea;
- o il Consiglio di Amministrazione;
- o il Presidente;
- o il Direttore Generale;

o il Collegio Sindacale.

• ASSEMBLEA

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

In seconda convocazione essa è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno il 45% (quarantacinque per cento) del capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2369, comma 4, cod. civ..

Le deliberazioni di seguito riportate sono prese di regola a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato:

- approvazione del bilancio;
- nomina degli Amministratori, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- determinazione del compenso degli Amministratori, ove consentito dalla disciplina pro tempore vigente, e dei Sindaci.

Le deliberazioni di seguito riportate sono prese con voto favorevole del 70% (settanta per cento) del capitale sociale rappresentato.

- autorizzazione alle direttive programmatiche contenenti le priorità, gli obiettivi e le linee strategiche atte a definire la politica aziendale;
- autorizzazione del piano industriale;
- autorizzazione del piano degli investimenti e degli obiettivi;
- autorizzazione dello schema di contratto di servizio;
- autorizzazione della scelta degli indirizzi in materia di gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio di trasporto pubblico locale, ove di diretta competenza della Società;
- autorizzazione del piano annuale e eventuali piani pluriennali degli acquisti;
- deliberazione in ordine all'autorizzazione preventiva relativamente agli oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;
- deliberazione in ordine all'emissione di prestiti obbligazionari, finanziamenti ed emissione di garanzie, ove non previsti dai documenti di cui ai punti da 1) a 6) che precedono;
- approvazione della Relazione previsionale e programmatica;
- approvazione della Relazione semestrale sullo stato di attuazione degli indirizzi, degli obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari;
- approvazione della Relazione finale annuale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici, sui risultati della gestione nonché sui risultati del monitoraggio e controllo sull'attuazione degli Accordi di Programma di cui all'art. 12 L. R. n.33/2013, nonché della gestione del contratto di cui all'art. 9 L. R. n. 33/2013 e del monitoraggio della qualità e della quantità del servizio erogato, ove non prevista dai documenti di cui ai punti da 1) a 6) che precedono;
- autorizzazione all'adozione del piano organico del personale della Società.

L'Assemblea Ordinaria delibera inoltre su ogni altra materia alla stessa riservata dalla Legge.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

• CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMPOSIZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati, in modo tale da garantire una rappresentanza di

tutto il territorio regionale. I membri, componenti il Consiglio di Amministrazione, durano in carica per non più di tre esercizi e sono rieleggibili, fermo restando che non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi.

COMPETENZA E DELEGHE

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale di cui determina i poteri gestionali.

Il Consiglio di Amministrazione definisce, tra l'altro, ai fini dell'adozione da parte dell'Assemblea del piano organico del personale della Società, le condizioni generali di impiego del personale dipendente, l'organigramma e le relative determinazioni quantitative dell'organico.

Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre su:

- nomina e licenziamento dei dirigenti;
- azioni di fronte ad autorità giudiziarie o a organi arbitrali.

Assolve agli obblighi informativi previsti al fine di consentire ai Soci l'esercizio delle loro prerogative in tema di controllo analogo. E', inoltre, investito del compito di garantire il confronto e la consultazione con gli enti interessati, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni dei consumatori e la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, per la condivisione delle scelte di rispettivo interesse.

- **DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, del quale non deve essere membro.

Sovrintende a tutti gli uffici e al personale della Società ed ha specifica competenza in materia di predisposizione, per il Consiglio di Amministrazione, delle proposte relative al piano degli investimenti e degli obiettivi, nonché alla definizione del piano organico del personale della Società.

- **COLLEGIO SINDACALE**

Il collegio sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti.

- **REVISORE CONTABILE**

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

- **SCHEMA DI REGOLAMENTO (allegato C)**

La Società adotta un regolamento di cui all'art. 11, comma 9, L. R. n. 33/2013.

- **OGGETTO - FINALITÀ**

disciplina le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dai Soci nei confronti della Società in house e definisce le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci.

- **MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO**

Lo strumento attraverso il quale i Soci esercitano il controllo analogo è rappresentato dall'Assemblea di Coordinamento.

Ciascuno dei Soci ha la facoltà di sottoporre direttamente all'Assemblea di Coordinamento della Società proposte e problematiche attinenti alle attività della Società medesima.

I Soci si impegnano ad effettuare periodiche consultazioni aventi ad oggetto la gestione del contratto di servizio di TPL da parte della Società e l'andamento generale dell'amministrazione

della stessa. Scopo della consultazione è quello di tenere continuamente informati i Soci in ordine all'operato della Società.

L'Assemblea di Coordinamento è convocata dal Presidente dell'Assemblea di Coordinamento, nella persona del rappresentante del Socio che detiene il maggior numero di azioni della Società, o su iniziativa di quantomeno 3 (tre) Soci che, insieme, detengano almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni possedute dai Soci che hanno sottoscritto il Regolamento, in via normale anticipatamente rispetto alle Assemblee della Società.

L'Assemblea di Coordinamento sarà convocata per trattare e deliberare anticipatamente i punti per la cui trattazione è stata convocata l'Assemblea ordinaria ovvero l'Assemblea straordinaria. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea di Coordinamento si intendono approvate con la maggioranza del 70% della partecipazione azionaria dei Soci che hanno sottoscritto il Regolamento.

I Soci si obbligano a votare, nell'assemblea della Società, in modo conforme a quanto votato nell'Assemblea di Coordinamento.

La violazione, reiterata per almeno 2 (due) volte in un quinquennio, del Regolamento, costituisce per il Socio inadempiente causa di esclusione dallo stesso.

- **CONTROLLI DI TIPO PROGRAMMATARIO OPERATIVO ED ECONOMICO - FINANZIARIO**

I Soci esercitano, attraverso l'Assemblea di Coordinamento, nei confronti della Società in house, controlli di tipo programmatario operativo ed economico –finanziario.

- **CONTROLLI ISPETTIVI**

L'Assemblea di Coordinamento svolge attività di controllo ispettivo che si realizza attraverso un sistema informativo periodico attivato con l'organo amministrativo della Società.

- **DURATA**

La durata del Regolamento è pari alla durata della Società.

Rimane comunque nella facoltà dei Soci deliberare lo scioglimento anticipato del Regolamento, purché tale decisione raccolga il consenso della maggioranza del 70% della partecipazione azionaria dei Soci che hanno sottoscritto il Regolamento.

- **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ivi compresi i Sindaci Supplenti i membri vengono designati d'intesa fra i Soci e nel rispetto delle normative vigenti, in modo tale da garantire una rappresentanza di tutto il territorio regionale, sulla base di una lista che raggiunga il 70% dei voti dell'Assemblea di coordinamento.

- **RECESSO**

La perdita della qualità di Socio della Società costituisce condizione risolutiva dell'adesione al Regolamento e pertanto determina l'immediato venir meno della qualità di aderente al Regolamento.

- **ADESIONE DI NUOVI SOCI AL REGOLAMENTO**

L'adesione al Regolamento è conseguente all'acquisizione di una partecipazione nella Società.

Per effetto dell'adesione al Regolamento, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in esso previsti.

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO confermare l'adesione all'agenzia per il TPL e sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale gli atti necessari alla costituzione dell'agenzia regionale e precisamente lo schema di Regolamento (allegato C), lo schema di Statuto (allegato B) e lo schema di Atto Costitutivo (allegato A), così come approvati dalla Giunta Regionale con atto n. 548/2014;

per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente:

Visto il parere del Collegio dei Revisori del Conti;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta
P R O P O N E
al Consiglio Comunale

1) di confermare l'adesione alla costituzione dell'Agenzia per il TPL di cui alla legge Regione Liguria n. 33/2013;

2) di approvare gli atti necessari alla costituzione dell'agenzia regionale e, precisamente, lo schema di Regolamento (allegato C), lo schema di Statuto (allegato B) e lo schema di Atto Costitutivo (allegato A) allegati alla presente delibera a costituire parte integrante.

3) di dare atto che le quote di partecipazione degli enti nella costituenda agenzia, determinate in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale, sentiti la Commissione consiliare competente ed il CAL, sono le seguenti:

Capitale sociale € 400.000,00

Quote di partecipazione		
Regione/FILSE	40,0%	€ 160.000,00
Comuni		
Genova	26,29%	€ 105.160,00
Savona	1,93%	€ 7.720,00
Imperia	1,85%	€ 7.400,00
La Spezia	2,83%	€ 11.320,00
	32,90%	€ 131.600,00
Province		
Genova	8,65%	€ 34.600,00
Savona	7,04%	€ 28.160,00

Imperia	4,98%	€ 19.920,00
La Spezia	6,43%	€ 25.720,00
	27,10%	€ 108.400,00

4) di dare atto che la costituzione dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 11 comma 13 della Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 33, dovrà essere attuata nell'ambito delle risorse complessive previste a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del sistema.

5) di autorizzare il Sindaco, o un suo delegato ad intervenire in atto costitutivo per istituire l'agenzia per il TPL in conformità a quanto stabilito negli schemi di atto costitutivo e nello schema di Statuto Sociale allegati alla presente delibera a costituire parte integrante, con la possibilità di apportare le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie durante la stipula dell'atto stesso.

6) di autorizzare il Sindaco, o un suo delegato a sottoscrivere lo schema di regolamento allegato (C) alla presente delibera a costituire parte integrante con la possibilità di apportare le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie alla sottoscrizione del medesimo;

7) di dare atto che la quota di partecipazione del Comune di Genova pari ad euro 105.160,00 verrà iscritta a bilancio di previsione 2014 tra gli investimenti e sarà finanziata da risorse proprie.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 172 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-179 DEL 16/06/2014

OGGETTO: ADESIONE ALL'AGENZIA PER IL TPL ISTITUITA DALLA REGIONE LIGURIA CON LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 - APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI ATTO COSTITUTIVO, STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Allegato C - Regolamento

Allegato 1 - Deliberazione CAL n. 189,comprensiva "Elementi di Piano Industriale 2014-2018"

Allegato 2 - Ripartizione quote capitale sociale iniziale

Allegato 3 - Deliberazione Giunta Regionale n. 548/2014

Allegato A - Atto costitutivo

Allegato B - Statuto

Il Dirigente
[Dr.ssa Lidia Bocca]

REGOLAMENTO

CHE SI SOTTOSCRIVE

fra

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico, con sede in Genova (GE), Via Peschiera, 16 CF [●] in persona di [●], in seguito, per brevità, denominata anche "**FI.L.S.E. S.p.A.**";

e

COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova (GE), Via Garibaldi 9, CF [●] in persona di [●], in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Genova";

e

COMUNE DI SAVONA, con sede in Savona (SV), Corso Italia 19, CF [●] in persona di [●], in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Savona";

e

COMUNE DI IMPERIA, con sede in Imperia (IM), Viale Matteotti 157, CF [●] in persona di [●], in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Imperia";

e

COMUNE DI LA SPEZIA, con sede in La Spezia (SP), Piazza Europa 1, CF [●] in persona di [●], in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di La Spezia";

e

PROVINCIA DI GENOVA, con sede in Genova (GE), Piazzale Mazzini 2, CF [●] in persona di [●], in seguito, per brevità, denominato anche "Provincia di Genova";

e

PROVINCIA DI SAVONA, con sede in Savona (SV), Via Sormano 15, CF [●] in persona di [●], in seguito, per brevità, denominato anche "Provincia di Savona";

Il Funzionario
(Dot.ssa Paola Badolati)



8.5.14

AGENZIA TPL REGIONE LIGURIA
P. REGIONALE
LIGURIA
(Clizia Invernizzi)

PAG. 28

08/05/2014 AM

e

PROVINCIA DI IMPERIA, con sede in Imperia (IM), Viale Matteotti 147, CF [●] in persona di [●], in seguito, per brevità, denominato anche "Provincia di Imperia";

e

PROVINCIA DI LA SPEZIA, con sede in La Spezia (SP), Via Vittorio Veneto 2, CF [●] in persona di [●], in seguito, per brevità, denominato anche "Provincia di La Spezia";

premessi che

- F.I.L.S.E. S.p.A., su mandato di Regione Liguria con DGR....., è titolare di n. [●] azioni ordinarie dell'Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale S.p.A. (in seguito "la Società"), corrispondenti allo [●]% dell'attuale capitale sociale ordinario della stessa, pari a Euro [●] (di seguito "Il Capitale");
- Comune di Genova è titolare di n. [●] azioni ordinarie dell'Agenzia, corrispondenti al [●]% del Capitale della stessa;
- Comune di Savona è titolare di n. [●] azioni ordinarie dell'Agenzia, corrispondenti allo [●]% del Capitale della stessa;
- Comune di Imperia è titolare di n. [●] azioni ordinarie dell'Agenzia, corrispondenti allo [●]% del Capitale della stessa;
- Comune di La Spezia è titolare di n. [●] azioni ordinarie dell'Agenzia, corrispondenti allo [●]% del Capitale della stessa;
- Provincia di Genova è titolare di n. [●] azioni ordinarie dell'Agenzia, corrispondenti allo [●]% del Capitale della stessa;
- Provincia di Savona è titolare di n. [●] azioni ordinarie dell'Agenzia, corrispondenti allo [●]% del Capitale della stessa;
- Provincia di Imperia è titolare di n. [●] azioni ordinarie dell'Agenzia, corrispondenti allo [●]% del Capitale della stessa;
- Provincia di La Spezia è titolare di n. [●] azioni ordinarie dell'Agenzia, corrispondenti allo [●]% del Capitale della stessa;

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)



8.5.14

STAMPATO IN ITALY
9

PAG. 23
09/05/2014 RA

- F.I.L.S.E. S.p.A., Comune di Genova, Comune di Savona, Comune di Imperia, Comune di La Spezia, Provincia di Genova, Provincia di Savona, Provincia di Imperia, Provincia di La Spezia (in seguito, intesi collegialmente, "Soci"), intendono stipulare un regolamento (in seguito il "Regolamento") al fine di prevedere e disciplinare l'esercizio del c.d. "controllo analogo" sull'Agenzia;

- tutto quanto sopra premesso, i Soci, concordemente:

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento, hanno determinato il consenso dei Soci e rappresentano, quindi, utile riferimento per l'interpretazione del Regolamento e della volontà dai Soci stessi manifestata.

Art. 2

OGGETTO - FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dai Soci nei confronti della Società *in house*.
2. L'attività di vigilanza e controllo si configura quale funzione di diritto pubblico e consiste in un'attività di controllo di tipo programmatico, operativo-economico e ispettivo.
3. Le finalità connesse alle predette attività consistono nel garantire, in condizioni di trasparenza, economicità e tempestività, la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione ed erogazione di servizi pubblici ai principi costituzionali, normativi e statutari, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e nell'ottica di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

Art. 3

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)



8.5.14

AGENZIA REGIONALE
REGIONE LIGURIA
PUBBLICITÀ
DIRETTORE
(Dott.ssa Incanti)

PAG. 30
09/05/2016



1. Le attività della Società, secondo il modello dell'*in house*, saranno svolte sulla base di quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, che disciplina in maniera specifica le modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società.
2. Le attività svolte dalla Società devono assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci e ciò indipendentemente dalla misura della partecipazione sociale da ciascuno posseduta.
3. Lo strumento attraverso il quale i Soci esercitano il controllo analogo è rappresentato dall'Assemblea di Coordinamento, luogo della consultazione tra i Soci, la cui composizione e il cui funzionamento sono *infra* disciplinati.
4. Ciascuno dei Soci ha la facoltà di sottoporre direttamente all'Assemblea di Coordinamento della Società proposte e problematiche attinenti alle attività della Società.
5. I Soci si impegnano ad effettuare periodiche consultazioni aventi ad oggetto la gestione del contratto di servizi di TPL da parte della Società e l'andamento generale dell'amministrazione della stessa. Scopo della consultazione è quello di tenere continuamente informati i Soci in ordine all'operato della Società.
6. I Soci vigileranno sull'andamento della gestione della Società nella prospettiva di un raccordo delle iniziative comuni.
7. L'Assemblea di Coordinamento è convocata dal Presidente dell'Assemblea di Coordinamento, nella persona del rappresentante del Socio che detiene il maggior numero di azioni della Società, o su iniziativa di quantomeno 3 (tre) Soci che, insieme, detengano almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni possedute dai Soci che hanno sottoscritto il presente Regolamento, in via normale anticipatamente rispetto alle Assemblee della Società.
8. L'Assemblea di Coordinamento sarà convocata per trattare e deliberare anticipatamente i punti per la cui trattazione è stata convocata l'Assemblea ordinaria della Società relativamente agli argomenti di cui agli articoli 16.4,

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)



8.5.14

SETTORE REGIONALE CENTRALE
AGENZIA TPL REGIONE LIGURIA
P. ...
...
(Circolo Invece)



PAG. 31

09/05/2016 MN

16.5 e 16.6 ovvero l'Assemblea straordinaria di cui all'articolo 17 dello Statuto sociale. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea di Coordinamento si intendono approvate con la maggioranza del 70% della partecipazione azionaria dei Soci che hanno sottoscritto il Regolamento.

9. I Soci si obbligano a votare, nell'assemblea della Società, in modo conforme a quanto votato nell'Assemblea di Coordinamento.

10. La violazione, reiterata per almeno 2 (due) volte in un quinquennio, del presente Regolamento, costituisce per il Socio inadempiente causa di esclusione dallo stesso.

Art. 4

CONTROLLI DI TIPO PROGRAMMATORIO OPERATIVO ED ECONOMICO - FINANZIARIO

I Soci esercitano, attraverso l'Assemblea di Coordinamento, nei confronti della Società *in house*, i poteri di indirizzo attraverso la valutazione dei documenti proposti dal Consiglio di Amministrazione ai fini delle relative deliberazioni assembleari di cui all'art. 16.5 dello Statuto, relativi a:

- 1) autorizzazione delle direttive programmatiche contenenti le priorità, gli obiettivi e le linee strategiche atte a definire la politica aziendale;
- 2) autorizzazione del piano industriale;
- 3) autorizzazione del piano degli investimenti e degli obiettivi;
- 4) autorizzazione dello schema di contratto di servizio;
- 5) autorizzazione della scelta degli indirizzi in materia di gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio di trasporto pubblico locale, ove di diretta competenza della Società;
- 6) autorizzazione del piano annuale e eventuali piani pluriennali degli acquisti;
- 7) autorizzazione preventiva relativamente agli oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;
- 8) emissione di prestiti obbligazionari, finanziamenti ed emissione di garan-

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)



8.5.14

AGENZIA TPL REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
VIA ...
00187 ROMA
9

PAG. 32

08/05/2014 RL

- zie, ove non previsti dai documenti di cui ai punti da 1) a 6) che precedono;
- 9) approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica;
- 10) approvazione della Relazione semestrale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari;
- 11) approvazione della Relazione finale annuale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici, sui risultati della gestione nonché sui risultati del monitoraggio e controllo sull'attuazione degli Accordi di Programma di cui all'art. 12 L.R. n. 33/2013, nonché della gestione del contratto di cui all'art. 9 L.R. n. 33/2013 e del monitoraggio della qualità e della quantità del servizio erogato, ove non prevista dai documenti di cui ai punti da 1) a 6) che precedono;
- 12) autorizzazione dell'adozione del piano organico del personale della società;

Art. 5

CONTROLLI ISPETTIVI

L'Assemblea di Coordinamento svolge attività di controllo ispettivo che si realizza attraverso un sistema informativo periodico attivato con l'organo amministrativo della Società, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione circa il perseguimento degli scopi sociali.


La Società mette a disposizione i documenti e i dati necessari ed offre la collaborazione funzionale al compimento di un'efficace verifica.

Art. 6

DURATA

1. I Soci convengono di fissare la durata del Regolamento per tutta la durata della Società.
2. Rimane comunque in facoltà dei Soci deliberare lo scioglimento anticipato del Regolamento, purché tale decisione raccolga il consenso della maggioranza del 70% della partecipazione azionaria dei Soci che hanno sottoscritto il Regolamento.

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)



8. 5. 14

AGENZIA TPL REGIONE LIGURIA
COORDINATORE
(Gianfranco)

PAG. 33

08/05/2014 RR

Art. 7

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ivi compresi i Sindaci Supplenti i membri vengono designati d'intesa fra i Soci e nel rispetto delle normative vigenti, in modo tale da garantire una rappresentanza di tutto il territorio regionale, sulla base di una lista che raggiunga il 70% dei voti dall'Assemblea di coordinamento.

ART. 8

OBBLIGHI

Ciascuno dei Soci è obbligato a rispettare il contenuto del Regolamento.

ART. 9

RECESSO

La perdita della qualità di Socio della Società costituisce condizione risolutiva dell'adesione al Regolamento e pertanto determina l'immediato venir meno della qualità di aderente al Regolamento.

ART. 14

ADESIONE DI NUOVI SOCI AL REGOLAMENTO

1. L'adesione al presente Regolamento è conseguente all'acquisizione di una partecipazione nella Società.
2. Per effetto dell'adesione al Regolamento, il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in esso previsti.

ART. 15

Foro competente

Per tutte le controversie che potessero sorgere nei rapporti tra i Soci disciplinati nel presente Regolamento, il Tribunale competente è quello di Genova.

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)




8.5.14

39
14 Maggio 2014
LIS G. LUTTORE
(Cinque Incenti)



PAg. 34

relatore AD



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 06/02/2014, n° 189

OGGETTO: Osservazioni sulle linee guida per la predisposizione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Agenda Regionale per il trasporto pubblico locale.

L'anno duemilaquattordici, addì sei del mese di febbraio, alle ore 10.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

A seguito dell'assenza del Presidente del CAL presiede il Vice Presidente Angelo Vaccarezza, Presidente della Giunta Provinciale di Savona, ai sensi dell'art.6, comma 2 del Regolamento del CAL.

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 22 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Considerato che in data 08.01.2014 è pervenuto al C.A.L. la nota prot. PG/2014/2165 dell'Assessore Regionale ai Trasporti con la quale sono state richieste le osservazioni di cui all'oggetto
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 27.01.2014 prot. 9 e che in tale o.d.g. è iscritto al n.1) la predisposizione delle osservazioni di cui è caso;
- Sentito il Presidente il CAL

Delibera

Di approvare le seguenti "Osservazioni sulle linee guida per la predisposizione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale"

"La Regione Liguria ai sensi della legge regionale n.33/2013 art.11 comma 10 e 12 ha trasmesso al Cal per gli opportuni adempimenti al momento solo gli schemi di "Linee guida dello statuto e del regolamento in funzione della costituzione dell' Agenzia regionale per il Trasporto pubblico locale

L'Agenzia di cui si ribadisce l'urgente importanza e ne si raccomanda la costituzione immediata, è incaricata di gestire nell'ambito di un bacino unico, la gara regionale per il trasporto pubblico, gara da 250 milioni di euro all'anno per il servizio integrato ferro-gomma. In base alla legge l'Agenzia deve essere costituita necessariamente dai 4 Comuni capoluoghi e dalle 4 Province.

La documentazione fornita costituisce le linee guida per la redazione dello statuto e del regolamento come da normativa regionale, le linee sono coerenti con i principi dell'in house providing, oltre che con il dettato normativo.

Ai fini di una formale adesione sono necessari ora la predisposizione da parte della Regione Liguria di schemi definiti di statuto e regolamento, nei quali meglio precisare quorum deliberativi, a tutela della influenza dei soci di minoranza nei principi dell'in house, oltre che delle materie sottoposte alla autorizzazione dell'assemblea".

Si sottolinea la necessità di ricevere una bozza più definita delle linee guida per la predisposizione dello statuto e del regolamento dell'Agenzia. Ciò anche in considerazione che le singole amministrazioni per deliberare l'adesione all'Agenzia, dovranno pronunciarsi valutando ed approvando tutti gli atti necessari per la sua costituzione.

Si richiedono inoltre chiarimenti sulla scelta della forma con cui verrà costituita l'Agenzia, onde poter comprendere meglio le motivazioni che ne prevedono la costituzione come S.p.A. e non, ad esempio, come forma consortile.

Integrazione ferro-gomma

In particolar modo dal gruppo di lavoro su sollecitazione della Provincia di Savona per quanto attiene all'integrazione ferro-gomma, si precisa che non è sufficiente la volontà espressa dalla Regione di voler fare una gara unica ferro-gomma, ma occorre pervenire ad un servizio veramente innovativo rispetto a quello attuale che focalizzi i punti di forza

del modello integrato (flessibilità -> gomma coniugata alla velocità -> reale integrazione ferro/gomma), strutturalmente organizzato in modo da superare le reali carenze del Trasporto Pubblico Locale migliorandolo e rafforzandolo rispetto all'attuale servizio, al fine di renderlo più efficiente e più efficace e tale da indurre ad essere meno conveniente (per certezza tempi percorrenza e costi) il traffico su auto private con benefici sul territorio e sull'ambiente.

Rapida definizione dei costi standard

Si ritiene importante la preoccupazione della Provincia di Savona di pervenire alla definizione dei costi standard del servizio di trasporto pubblico locale in tempi brevi e comunque prima della indizione della gara mediante un percorso definito e statuito negli atti costitutivi dell'agenzia. Non per nulla, da ultimo, la legge di stabilità per l'anno 2014 ha previsto che per i servizi pubblici locali debbano essere individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche. Tuttavia, è indispensabile arrivare alla definizione dei costi nell'ambito delle diverse realtà esistenti negli attuali bacini di traffico. Senza addivenire alla definizione di tali parametri non sarebbe possibile giungere ad una equa ed equilibrata distribuzione del servizio sul territorio del neo costituito bacino unico. Non solo al fine di efficientare il sistema ma anche per evitare, comunque, il persistere di trattamenti differenziati che annullano l'impegno profuso da alcuni nel servizio e che gravano inevitabilmente ed ingiustamente sui cittadini. Si chiede che quanto sopra evidenziato venga inserito nell'atto di costituzione dell'Agenzia.

In conclusione si ribadisce che sarebbe stato utile ricevere già una bozza di tali atti e non solo delle linee guida. Ciò al fine di consentirne una più attenta valutazione e contribuire con maggiore consapevolezza alla costituzione di questo organismo, anche in considerazione del fatto che le singole amministrazioni potranno aderire allo stesso solo dopo che i competenti Consigli abbiano valutato ed approvato tutti gli atti necessari per la sua costituzione. Le eventuali e legittime osservazioni che potrebbero quindi emergere dai suddetti Consigli rischiano di rallentare il processo di riforma, perché necessariamente tali osservazioni dovranno essere portate, oltre che a tutti gli altri enti, all'attenzione della Giunta Regionale.”

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 22
Votanti	N. 22
Maggioranza	N. 13
Voti Favorevoli	N. 17
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 5 ARIMONDO (Provincia Imperia), RICCIO U (Provincia Imperia), PARODI M.T. (Comune Imperia), VASSALLO S. (Comune di Imperia), MUZIO C. (Comune Casarza Ligure)

Il Presidente in conformità dichiara approva a maggioranza la proposta.

Il CAL, preso atto che la Provincia di Imperia ha presentato in aula alcune ulteriori "Osservazioni", delibera inoltre di inviare alla Giunta Regionale anche tali osservazioni, su cui non si esprime, come "allegato" alla deliberazione.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 189

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

IL VICE PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
(Angelo Vaccarezza)



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno CERVETTO)



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CAL N 189 DEL 5-2-14



Amministrazione Provinciale di Imperia

SETTORE V.T. LLPP E GRANDI INFRASTRUTTURE

Ufficio: Trasporti

Imperia, 06.02.2014 _____

Oggetto: Osservazioni sulle linee guida per la predisposizione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Agencia Regionale per il trasporto pubblico locale.

**Spett.le CONSIGLIO AUTONOMIE
LOCALI**

La Provincia di Imperia ha espresso la propria volontà di aderire all'Agencia regionale con nota prot. n. 2090 del 16.01.2014, certi della piena collaborazione dell'Amministrazione regionale per il buon esito delle problematiche tecnico-giuridiche legate alla particolare situazione di Questa Provincia, già ampiamente rese note e discusse con l'Assessorato regionale competente.

In particolare è stata prevista una proroga tecnica del contratto di servizio TPL 2013 - in pendenza di gara, della pronuncia del TAR sulla sospensiva richiesta dalla Regione Liguria degli atti di gara della Provincia di Imperia e nelle more degli esiti delle verifiche regionali in corso riguardo alle modalità di gestione del periodo transitorio prima dell'entrata in funzione dell'agenzia regionale - per il periodo 1.02.2014 - 30.06.2014 con l'attuale gestore.

Si rileva che tutt'oggi le problematiche evidenziate non hanno ancora trovato soluzione e che di conseguenza questa Provincia è impossibilitata ad emettere ai sensi dell'art. 30 della L.R. 33/2013 un atto amministrativo legittimo per la gestione del periodo transitorio.

Inoltre, come già ribadito dalla Provincia di Savona, si ritiene necessario:

- definire una congrua e prestabilita tempistica, i costi standard del servizio di trasporto pubblico locale, al fine di consentire non solo l'allineamento e l'efficientamento delle diverse realtà esistenti in ambito regionale, ma soprattutto al fine di permettere e facilitare la realizzazione di una gara che ne tenga conto su tutto il territorio regionale;

- raggiungere una reale integrazione ferro-gomma anche alla luce dei grossi disagi che sta vivendo in questo momento la nostra Provincia;

Si precisa, infine, che la costituzione dell'Agenzia regionale dovrà comportare processi di efficientamento della gestione del servizio tali da garantire, per la nostra Provincia, almeno un livello di servizi minimi pari a quelli dell'anno 2010.

Facendo seguito alla documentazione inviata via mail il 22.01.2014 relativa all'oggetto si rappresenta quanto segue:

PIANO INDUSTRIALE

All'ordine del giorno della prossima seduta del CAL vi sono le osservazioni sulle linee guida per la predisposizione dello Statuto e del Regolamento dell'Agenzia regionale per il TPL ma non del piano industriale.

Si segnala che il piano industriale fornito dalla Regione/Filse presenta notevoli punti che meriterebbero dei chiarimenti. A titolo puramente indicativo:

- Le percentuali di quote di partecipazione al capitale sociale dell'Agenzia : il Comune di Genova pari a 26,29% e Regione Liguria/Filse 40%. Vi è una maggioranza assoluta di capitale nelle mani di questi due Enti, conseguentemente gli altri 7 (4 Province e 3 Comuni) avrebbero uno scarsissimo peso.

Resta poi aperta la problematica inerente le modalità di ripartizione delle quote a fronte di eventuali nuovi ingressi.

- Il primo rimborso IVA che potrà ottenere l'Agenzia è previsto a 4/5 anni a partire dall'entrata in esercizio della stessa. Di qui le problematiche connesse all'adempimento che grava in capo all'Agenzia del versamento dell'IVA alla Società sul corrispettivo maturato già a partire dal primo anno di esercizio del servizio TPL.

- La struttura della Agenzia è prevista snella, con competenze altamente qualificate e specializzate che si avvarranno in modo rilevante supporti specialistici esterni. L'organico a regime si prevede di 7 unità.

La dotazione a regime del personale sopra indicato si prevede a partire dal terzo anno.

In fase di avvio si prevede che la Società si doti del Direttore, della segreteria e di un esperto amministrativo. L'organico aumenta successivamente in modo progressivo andando a regime nel 2016.

Spese personale anno 2014 sono previste pari ad E. 138.000,00 con forti incrementi negli anni successivi fino ad arrivare a regime nel 2016 ad E. 494.000,00 e E. 512.000,00 per gli anni seguenti.

Sono previsti, inoltre, costi esterni poiché diverse competenze e servizi specialistici verranno affidate all'esterno (legali, esperti in informatica, esperti fornitura mezzi, costi ispezioni sul territorio, costi forniture ed esperti tecnici): Il semestre 2014 E. 125.000,00, anno 2015 E.265.000, anno 2016 e successivi E. 505.000,00. Tra i "costi ispezioni e controlli sul territorio" viene previsto l'impiego su scala

regionale di 5 ispettori territoriali per il trasporto su ferro e di 25 ispettori territoriali per il trasporto su gomma. Nell'ambito delle funzioni svolte dall'Agenzia si prevede che gli Enti possano almeno mettere a disposizione gratuitamente profili idonei per i 2/3 delle risorse necessarie.

Sulla base di quanto sopra, il fabbisogno di risorse esterne da individuare è pari a 10 unità per un costo complessivo a regime dall'annualità 2016 stimato pari ad € 250.000,00. Si evidenzia in tal senso che tale previsione potrà essere suscettibile di riduzione a fronte della possibile messa a disposizione gratuita da parte degli Enti soci di risorse dedicate.

La configurazione dell'Agenzia prevede una struttura che permette alla Regione di riversare gran parte dei costi di gestione informatica/tecnica (Datasiel) sull'Agenzia e prevede che gli Enti mettano a disposizione personale di controllo sul territorio a titolo gratuito.

REGOLAMENTO E STATUTO

Il comma 10 dell'articolo 11 della legge regionale n. 33/2013 di riforma del trasporto pubblico regionale e locale - "Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale" - prevede che "La Giunta regionale adotta, sentiti la Commissione consiliare competente ed il CAL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la predisposizione dello statuto e dei regolamenti.", sarebbe stato utile ricevere già una bozza di tali atti e non solo delle linee guida. Ciò al fine di consentirne una più attenta valutazione e contribuire con maggiore consapevolezza alla costituzione di questo organismo, anche in considerazione del fatto che le singole amministrazioni potranno aderire allo stesso solo dopo che i competenti Consigli abbiano valutato ed approvato tutti gli atti necessari per la sua costituzione.

Non appare poi condivisibile da questa Provincia quanto previsto per la composizione del Consiglio di Amministrazione in quanto non si ritiene siano sufficientemente tutelati gli Enti locali soci di minoranza né nel numero dei componenti, né nel sistema di elezione.

CONCLUSIONI

Sulla base degli atti trasmessi ad oggi, il parere di questa Provincia può essere solo di carattere generale, trattandosi di atti generici e "linee guida".

Nel merito si esprimono perplessità di fondo sulla natura e ruolo che l'Agenzia stessa verrebbe ad assumere sulla base di quanto indicato nel piano industriale e, in particolare alla luce della sua natura di SPA.

In linea generale, rilevando che l'Agenzia verrebbe ad assolvere un ruolo "sostitutivo" della Provincia e degli altri Enti nei confronti della società fornitrice del servizio, si pone il problema di valutare come la stessa -

così costituita - possa fornire adeguate garanzie per il soddisfacimento primario delle esigenze dei territori e della loro utenza.

Si ritiene doveroso precisare che quanto sopra sono solo prime osservazioni che dovranno essere approfondite dopo una più attenta valutazione della documentazione trasmessa.

ASSESSORE AI TRASPORTI
Ornella
(ORNELLA ORNELLA)

AGENZIA REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

**ELEMENTI DI
PIANO INDUSTRIALE 2014-2018**

PROGETTO EX ART. 11 L.R. 33/2013

Documento di lavoro oggetto di ulteriori implementazioni – 19 dic 2013

FILSE SPA
ELEMENTI DI PIANO INDUSTRIALE AGENZIA TPL 2014-2018
Bozza
19 DIC 2013

SOMMARIO

1. PRESUPPOSTI NORMATIVI.....	4
1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI TPL.....	4
1.2 NATURA GIURIDICA DELL'AGENZIA.....	5
1.2.1 L'Agenzia soggetto in house.....	5
1.2.2 Analisi relativa allo statuto dell'Agenzia.....	8
1.3 IPOTESI CAPITALE SOCIALE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA'.....	13
1.4 PROFILI FISCALI IN CAPO AL COSTITUENDO SOGGETTO.....	16
1.4.1 Detraibilità dell'IVA.....	16
1.4.2 Modalità di ottenimento dell'eventuale rimborso IVA.....	17
2. 2. FASI E ADEMPIMENTI DELL'OPERAZIONE.....	20
2.1 LE VARIE FASI DELL'OPERAZIONE E GLI ADEMPIMENTI COSTITUTIVI.....	20
2.1.1 La Prima Fase: adesione dei soggetti interessati in via propedeutica alla costituzione del nuovo soggetto.....	20
2.1.2 La Seconda Fase: definizione della forma giuridica del nuovo soggetto.....	20
2.1.3 La Terza Fase: adempimenti costitutivi.....	22
2.2 TEMPISTICA IPOTIZZATA.....	24
3. MISSION E ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA.....	25
3.1 LA MISSION DELL'AGENZIA.....	25
3.1.1 Principali aree di intervento operativo.....	25
3.1.2 Funzioni svolte in avvio e aree di possibile crescita a medio termine.....	26
3.2 ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA.....	27
3.2.1 Caratteristiche della struttura.....	27
3.3 L'AVVIO A REGIME: PREVISIONE DEI PRIMI TRE ANNI DI ATTIVITA'.....	31
3.3.1 Attività, ambiti tematici e tipologie di attività del nuovo soggetto che si delineano per le annualità 2014-2017.....	31
3.3.2 Risorse finanziarie disponibili.....	33
3.3.3 Potenziali elementi di problematicità/debolezza del piano industriale.....	35
3.4 LA FASE TRANSITORIA PER PERVENIRE ALLA GESTIONE UNITARIA DEL BACINO REGIONALE.....	36
3.4.1 Analisi dello stato delle concessioni vigenti.....	36
3.4.2 Modalità e tempistiche prevedibili per pervenire alla gestione unitaria del servizio su bacino regionale.....	37
4. BUSINESS PLAN.....	37

4.1 STRUTTURA DELL'ANALISI	38
4.1.1 analisi di stato patrimoniale	38
7.1.2 analisi di conto economico	39
7.1.2.1 Ricavi	40
7.1.2.2 Costi.....	41
4.2 PROSPETTI PREVISIONALI	43

BOZZA

1. PRESUPPOSTI NORMATIVI

1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI TPL

Il D. Lgs. n. 422/1997 ha attribuito alle Regioni i compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, ed in particolare ha demandato alle Regioni le funzioni di programmazione dei trasporti locali, compresi la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, e il riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale previsto dall'art. 34-octies, D.L. 179/2012, nel testo integrato dalla legge di conversione n. 221/2012.

Sulla base di tali presupposti, la Regione esercita le funzioni di programmazione e le funzioni di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività relative al Trasporto Pubblico Locale.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, inoltre, esercita le funzioni di programmazione ora indicate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 16 bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi.

In tale contesto è stata adottata la **L.R. n. 33/2013, avente ad oggetto la Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale.**

In tale quadro, per quanto qui specificamente interessa, è stata prevista la costituzione di un'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale in forma di società di capitali, anche consortile ovvero di consorzio con attività esterna, partecipata dagli enti locali.

1.2 NATURA GIURIDICA DELL'AGENZIA

La L.R. sul TPL prevede, all'art. 11, l'istituzione e la promozione di una Agenzia Regionale per il TPL in forma di società di capitali, anche consortile, ovvero di consorzio con attività esterna partecipata dagli Enti Locali.

Il medesimo art. 11, comma 2, L.R. 33/2013, prevede che l'Agenzia debba avere i requisiti del soggetto in house e sia costituita con la partecipazione, quantomeno di Regione, Province, Comuni Capoluogo e Città metropolitana di Genova, laddove istituita.

Va, quindi, in primo luogo osservato come la costituzione di società di capitali o di consorzio non ricada nei divieti di cui all'art. 14, comma 32, D.L. 78/2010, convertito in legge con L. 122/2010, così come nell'ambito di applicazione dell'art. 4; D.L. 95/2012, convertito in legge con L. 135/2012.

1.2.1 L'Agenzia soggetto in house

L'in house providing, quale modello di organizzazione e gestione dei pubblici servizi che la Pubblica Amministrazione può adottare senza ricorrere al libero mercato, trova origine nella giurisprudenza comunitaria (cfr. causa C-107/98 c.d. "Teckal"). La Corte di Giustizia, in particolare, ha delineato le condizioni in base alle quali un'amministrazione aggiudicatrice può procedere all'affidamento di un servizio senza dover ricorrere al previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica chiarendo che ciò può avvenire "qualora l'ente locale (amministrazione aggiudicatrice) eserciti sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona giuridica realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano". Due sono i requisiti che devono sussistere perché si possa individuare la figura dell'in house providing:

(i) *la sottoposizione a "controllo analogo" a quello che la PA esercita sui propri servizi;*

(ii) *lo svolgimento della parte preponderante della propria attività in favore della PA o delle PA che esercitano il controllo.*

Sul contenuto da assegnare al requisito del "controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi" la giurisprudenza amministrativa nazionale ha esplicitato le condizioni affinché il controllo esercitato dalle amministrazioni aggiudicatrici sulle società pubbliche presenti le caratteristiche richieste.

Il Consiglio di Stato, sez VI, n. 168/2005, ha ritenuto che il rapporto di "controllo analogo" è perfezionato allorquando tra amministrazione aggiudicatrice e società aggiudicataria sussista "un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario.

In detta evenienza, pertanto, l'affidamento diretto della gestione del servizio è consentito senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalle disposizioni comunitarie (...). Nello stesso senso, Cons. Stato, sez. V, 9.3.2009, n. 1365, secondo il quale "Sussiste una lettura conforme ai principi nazionali e comunitari, il problema del controllo analogo non può risolversi in termini astratti, dovendosi piuttosto verificare, caso per caso, l'esistenza di una relazione di tendenziale immedesimazione tra la società diretta affidataria e l'ente pubblico titolare della partecipazione totalitaria, tenendo conto sia della specifica articolazione organizzativa e gestionale della società sia, in presenza di più enti pubblici soci, della natura dei rapporti intercorrenti tra gli stessi e dei poteri loro spettanti in ordine alla gestione societaria".

Qualora, poi, la società sia partecipata da più enti pubblici aventi interessi omogenei, per la realizzazione in comune di servizi affidati "in house", **l'attività di controllo deve essere esercitata dagli enti partecipanti nella loro totalità** [cfr. Cons. Stato, sez. V, 24.9.2010, n. 7092, secondo il quale "Nel caso di affidamento in house, conseguente alla istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da essi interamente partecipata per la gestione di un servizio pubblico, il controllo, analogo a quello che ciascuno di essi esercita sui propri servizi, deve intendersi assicurato **anche se svolto non individualmente ma congiuntamente dagli enti associati**, deliberando se del caso anche a maggioranza, ma a condizione che il controllo sia effettivo, dovendo il requisito del controllo analogo essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente. Occorre, in particolare, verificare che il consiglio di amministrazione della società di capitali affidataria in house non abbia rilevanti poteri gestionali, e che l'ente pubblico affidante (rispettivamente la totalità dei soci pubblici) eserciti(no), pur se con moduli societari su base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, caratterizzati da un margine di rilevante autonomia della governance rispetto alla maggioranza azionaria, sicché risulta indispensabile, che le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante o, in caso di in house frazionato, della totalità degli enti pubblici soci", nonché T.a.r. Sicilia, sez. I, 13.1.2012, n. 44, secondo il quale "In caso di affidamento in house conseguente all'istituzione da parte di più enti locali di una società di capitali da essi interamente partecipata per la gestione di un servizio pubblico il controllo, analogo a quello che ciascuno di essi esercita sui propri servizi, deve intendersi assicurato anche se esercitato non individualmente ma congiuntamente dagli enti associati, deliberando se del caso anche a maggioranza ma a condizione che il controllo sia effettivo; il requisito del controllo analogo deve essere, quindi, verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente" e Cons. Stato, sez. V, 29.12.2009, n. 8970, secondo il quale "Gli enti partecipi di una società in house

possono esercitare il controllo collettivamente, deliberando a maggioranza all'interno degli organi sociali nei quali siedono i loro rappresentanti (in house c.d. frazionato)].

In definitiva, il "controllo analogo" sulla società pubblica affidataria del servizio può ritenersi garantito dalla **previsione espressa nell'atto costitutivo e nello statuto della società di stringenti poteri di controllo finanziario e gestionale a favore dell'amministrazione controllante**. Il controllo deve riguardare le **attività fondamentali e di straordinaria amministrazione, il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico assegnati, nonché gli organi della società**.

In pratica, tale tipo di controllo può esplicarsi, a titolo esemplificativo:

- (i) nell'obbligo di trasmissione e di preventiva approvazione dei documenti di programmazione e del piano industriale; nella facoltà di modifica degli schemi tipo di contratto di servizio; nel potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità;
- (ii) nell'approvazione da parte dell'amministrazione delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli atti fondamentali della gestione (il bilancio, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo);
- (iii) nella nomina e revoca di componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società da parte del soggetto controllante.

Atteso che la costituenda Agenzia dovrà essere partecipata da almeno nove soggetti, occorrerà indicare strumenti che consentano, sebbene non individualmente, l'esercizio del controllo, ossia, in sostanza, **prevedere che in sede assembleare vengano assunte tutte le determinazioni che costituiscono esercizio del controllo**.

Rispetto al profilo dell'in house providing occorre inoltre considerare le **modalità specifiche con cui Regione formalizza e regolamenta** tale profilo con le sue società controllate e partecipate. In particolare, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n.10/2008 la Giunta regionale dovrà approvare, con **specifica deliberazione, lo schema di convenzione con l'Agenzia** (o con F.I.L.S.E. nel caso di partecipazione regionale indiretta) relativa alle definizioni delle procedure e degli adempimenti mediante i quali la Regione esercita sull'Agenzia un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, configurandosi la stessa quale società in house, possibile affidataria diretta di attività ai sensi dell'articolo 38 stesso.

In particolare, la sopra citata convenzione definirà gli **obblighi e gli impegni dell'Agenzia** (o di F.I.L.S.E. nel caso di partecipazione regionale indiretta) nei confronti di Regione al fine di garantire la conformità dell'operato dell'Agenzia agli indirizzi e direttive programmatiche della Regione, i poteri ispettivi e gli obblighi di informativa nei confronti di Regione, nonché le modalità di affidamento degli incarichi e i relativi criteri di determinazione dei corrispettivi dovuti all'Agenzia per gli specifici affidamenti.

Le modalità sopra indicate di esercizio del controllo dovranno dunque essere chiaramente esplicitate nello statuto e nei patti parasociali della società, nonché nei regolamenti degli Enti soci e nella convenzione da stipularsi con Regione Liguria.

Tra le forme giuridiche consentite dalla Legge Regionale, la Società per Azioni costituisce il modello che meglio si presta per il perseguimento degli obiettivi individuati dalla medesima Legge Regionale, per le ragioni specificate nei paragrafi seguenti.

1.2.2 Analisi relativa allo statuto dell'Agenzia

La redazione dello statuto di una società di capitale pubblica in house deve poter conciliare le norme civilistiche, le pertinenti disposizioni speciali e gli indirizzi della giurisprudenza.

Lo statuto deve, per prima cosa, prevedere espressamente che **il capitale della società sia interamente pubblico** e prevedere come requisito essenziale per la sottoscrizione del capitale sociale e, quindi, per l'ingresso nella compagine sociale la qualità di ente pubblico.

Al riguardo, infatti, la giurisprudenza comunitaria non ammette neppure la partecipazione minoritaria di una società privata (Corte di Giustizia, Sentenza 11.1.2005 in causa 26/03 Stadt Halle). La partecipazione di Regione Liguria può avvenire anche indirettamente attraverso la partecipazione di Fi.L.S.E. S.p.A..

Circa l'attuazione del c.d. "controllo analogo", come specificato al paragrafo precedente, secondo la giurisprudenza interna e comunitaria deve essere configurato un rapporto che assegni all'amministrazione controllante un effettivo potere di indirizzo, direzione e supervisione dell'attività del soggetto partecipato sull'insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo.

Si possono, quindi, tratteggiare alcune **linee essenziali che devono comunque figurare nello statuto** di una società in house (cfr. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 1/2008):

- a) lo statuto della società non deve consentire che una quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati;
- b) il consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali e all'ente pubblico controllante deve essere consentito esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale;

c) l'impresa non deve avere acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo dell'ente pubblico e che risulterebbe, tra l'altro, (i) dall'ampliamento dell'oggetto sociale, (ii) dall'apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali, (iii) dall'espansione territoriale dell'attività della società a tutta l'Italia e all'estero;

d) le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante.

Non deve essere messo in dubbio il controllo analogo per effetto di una caratterizzazione "commerciale" dell'oggetto sociale (i.e. possibilità di ulteriori attività e/o di ricerca di ulteriori fonti di ricavo).

Al riguardo va considerato quanto previsto dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. C-458/03 Parking Brixen; C-29/04 Commissione c/ Austria), che indica che l'impresa non deve aver "acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo" da parte dell'ente pubblico che risulterebbe, tra gli altri, dall'ampliamento dell'oggetto sociale e dall'espansione territoriale dall'attività della società.

Con riguardo ai **componenti il consiglio di amministrazione** occorre tenere conto della seguente normativa:

- D.L. 95/2012 (c.d. Decreto Spending review), convertito in legge con L. 135/2012, al cui art. 4, comma 5 dispone che "Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma precedente".
- D.P.R. n. 251/2012 "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice Civile, non quotata in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120" ha disposto che, in caso di rinnovo o di sostituzione, la nomina dei sopra citati organi debba essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo e ha dettato le relative modalità di monitoraggio e vigilanza;

- la vigente normativa anticorruzione, in particolare gli artt. 9 e 12 del d.lgs. 39/2013, che prevedono ipotesi di incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto regolati o finanziati (art. 9), e tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12).
Si rileva in tal senso che il d.l. n. 95/2012 prevede in generale l'obbligatorietà della nomina nei consigli di amministrazione di "dipendenti" senza specificarne qualifica o funzione, mentre il d. lgs n. 39/2013, con riferimento alle amministrazioni centrali, si occupa esclusivamente di dirigenti – salvo il caso di incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione (secondo quanto previsto dalle lettere j) e k) del comma 2 dell'art. 1 del d. lgs. n. 39/2013) – e, con riferimento agli enti locali, anche di incarichi dirigenziali affidati al personale non dirigente (ai sensi dell'art. 2, c. 2, d. lgs. n. 39/2013): la disciplina sopravvenuta (d. lgs. n. 39/2013) ha delimitato l'ambito soggettivo cui si riferiscono gli obblighi di nomina previsti dall'art. 4 del d.l. n. 95/2012. Ai sensi di quanto argomentato nella Delibera CIVIT n. 47/2013, nel caso dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, i due nominandi membri del consiglio di amministrazione possono anche essere dirigenti, purché non investiti della carica di presidente con deleghe gestionali dirette o di amministratore delegato, inoltre quanto riguarda il comma 1 del detto articolo, l'incompatibilità è limitata alle cariche di presidente e amministratore delegato ed è da ritenere che il generico riferimento a "presidente" debba essere integrato con la previsione della titolarità di "deleghe gestionali dirette" (ai sensi della lettera e) dell'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 39/2013), come si può desumere, del resto, dall'abbinamento della carica di presidente con quella di amministratore delegato.

In riferimento alle previsioni sopra delineate, sono di seguito analizzati gli impatti in relazione alla forma giuridica di Società per Azioni.

Società per Azioni (S.p.A.) in house

Secondo il diritto societario, come riformato nel 2003, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale (artt. 2380 e segg., cod. civ.).

Fermo restando questo principio, è possibile riservare all'assemblea poteri di natura autorizzatoria e, quindi, preventiva rispetto alle scelte assunte dagli amministratori.

Più in particolare, in aggiunta alle competenze riservate alla legge, lo statuto prevedrà che l'Assemblea Ordinaria autorizzi espressamente: - i piani degli investimenti e/o i piani industriali, il programma annuale o pluriennale delle attività di servizio, il programma pluriennale degli investimenti, di manutenzione e di attuazione delle infrastrutture strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale;

- la definizione di criteri per la determinazione delle tariffe applicabili per il servizio;
- l'emissione di prestiti obbligazionari a prescindere dalla convertibilità.

Lo statuto può prevedere quorum deliberativi più elevati rispetto a quelli previsti dal codice civile agli artt. 2368 e 2369, cod. civ., sia per l'assemblea ordinaria, sia per l'assemblea straordinaria, allo scopo di garantire il più elevato consenso possibile alle decisioni dei soci, in special modo quando la compagine sociale è composta da più enti pubblici, tutti in rapporto organico in house con la società partecipata.

Al fine di garantire efficacia al controllo del socio sarà opportuno introdurre in statuto alcune limitazioni al potere degli organi delegati (Presidente, Comitato esecutivo e/o Amministratori Delegati), atteso che i segnali provenienti da legislatore e corti di giustizia sono nel senso di un maggior favore per una gestione collegiale in capo ai consigli di amministrazione, a scapito della figura dell'amministratore delegato.

Lo strumento statutario potrà, dunque, essere utilizzato per estendere le fattispecie delle materie non delegabili, quali la definizione dei piani di programma annuali e pluriennali, dei budget di esercizio, della politica generale degli investimenti e delle tariffe, delle convenzioni e degli accordi con gli enti pubblici soci attinenti i servizi affidati, l'acquisto e il trasferimento di partecipazioni, di obbligazioni, di titoli in genere, di aziende o rami aziendali, di beni immobili e diritti immobiliari, l'assunzione di finanziamenti, la concessione di garanzie a terzi. Nel caso di conferimento di deleghe, lo statuto dovrà prevedere che l'organo amministrativo, all'atto del conferimento della delega, preveda puntualmente i limiti della stessa, controllarne il fedele esercizio, con facoltà di revoca sia per eccesso di delega, sia per inadempimento della stessa.

Lo statuto deve poi attribuire agli enti pubblici azionisti il potere di nomina e revoca degli amministratori e dei sindaci.

Fermi, inoltre, restando i diritti di informativa già assicurati dalla normativa civilistica e il diritto riconosciuto ai soci di ispezionare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro degli obbligazionisti, lo statuto di una società per azioni in house può prevedere ulteriori disposizioni di tipo informativo. Può prevedersi che il Consiglio di Amministrazione alleggi al budget di esercizio una relazione sullo stato della società, con riguardo all'efficienza dei servizi prestati, ai costi, alle procedure per gli affidamenti effettuati, al grado di attuazione dei piani industriali e di investimento previsti, e può prevedersi che il bilancio annuale sia obbligatoriamente accompagnato dal rendiconto finanziario.

Non va, infine, trascurato come lo statuto, nel caso di società partecipate da più enti pubblici, ed aperte eventualmente all'adesione di altri enti pubblici portatori di interessi omogenei, ma non soci all'atto della costituzione, debba prevedere clausole a tutela del socio ente pubblico posto in minoranza o non interessato da una delibera della società, così da garantire a tutti i soci di poter esercitare il controllo analogo.

In tal senso potrebbe prevedersi, ad esempio, il diritto anche di soci minoritari – entro una prefissata percentuale - di ottenere la convocazione dell'assemblea e/o la facoltà di chiedere la revisione delle deliberazioni assembleari, sempre che l'esercizio strumentale di tali attribuzioni non arrechi pregiudizio al regolare e continuo funzionamento della società.

Ai sensi dell'art. 2327, cod. civ., la Società per Azioni deve avere un capitale non inferiore a Euro 120.000,00, con ovviamente possibilità di capitalizzazione maggiore in considerazione delle valutazioni di tipo industriale che potranno essere fatte in relazione ai programmi della costituenda Agenzia.

Secondo quanto previsto dall'art. 2342, cod.civ., i conferimenti di regola sono eseguiti in denaro. Qualora si intenda prevedere, come potrebbe essere opportuno nel caso di specie, il conferimento di beni in natura, lo statuto dovrà contenere una specifica clausola che lo consenta. Al riguardo occorre precisare come, in caso di conferimento in denaro, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo o del successivo conferimento potrà essere versata una quota pari al 25%, mentre nel caso di conferimento in natura esso avviene per intero.

Il collegio sindacale, nel sistema tradizionale, effettua un controllo sulla gestione di legalità e di correttezza. Infatti, ai sensi dell'art. 2403, cod. civ., vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Con riguardo, infine, al trasferimento delle azioni, dovrà prevedersi che le stesse siano liberamente trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici e purché con il trasferimento non si alterino le condizioni di controllo analogo e i presupposti necessari per l'affidamento in house da parte degli enti partecipanti.

Il socio di riferimento esercita il controllo analogo sull'Agenzia, quale Società in house: a tale fine, in particolare, l'Assemblea ordinaria determina le linee di indirizzo e di pianificazione generale e gli obiettivi strategici della Società anche mediante l'approvazione, entro il 31 ottobre di ogni anno, della relazione previsionale e programmatica.

La Società dovrà, inoltre, attenersi agli ulteriori specifici indirizzi e direttive programmatiche approvate dal socio di riferimento. I rapporti tra il socio di riferimento e gli altri soci pubblici per lo svolgimento delle attività affidate sono disciplinati da apposite convenzioni che ne disciplinano finalità e modalità di gestione e controllo.

1.3 IPOTESI CAPITALE SOCIALE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA'

In considerazione della natura e della mission societaria, nonché sulla base del volume di risorse complessivamente gestite dalla Società, si ipotizza un **capitale sociale iniziale non inferiore a 400.000 euro**, prevedendo un aumento riservato per gli Enti locali che intendano aderire nelle fasi successive.

Tale capitale **potrà infatti successivamente essere soggetto ad aumento**, con limite massimo e criteri di accettazione da parte dei Socie da definire in statuto e patti parasociali.

Ai fini della costituzione occorre prevedere le quote percentuali di ripartizione fra i soci che garantiscono, ai sensi della L.R.33/2013, la nascita dell'Agenzia (Regione Liguria, i quattro Comuni capoluogo e le Province.)

Si ipotizza un assetto equilibrato che, da un lato, tenga conto del ruolo di programmazione e finanziario svolto dal socio Regione e, dall'altro dei pesi specifici che gli enti locali hanno rispetto al servizio TPL.

Si ritiene opportuna a tale riguardo una possibile partecipazione da parte della Regione pari al 40%, al fine di conseguire una maggioranza relativa.

Sulla base della partecipazione della Regione, ai fini delle quote relative ai quattro Comuni ed alle Province si è analizzata la ripartizione dei km di servizio del 2012.

Sulla base di quanto sopra si ipotizzano di seguito due possibili scenari di ripartizione fra i soci "fondatori" dell'Agenzia:

REGIONE	40
ALTRI SOCI	60
Comuni	
Genova	26,29
Savona	1,92
Imperia	1,85
La Spezia	2,83
Province	
Genova	8,65
Savona	7,04
Imperia	4,98
La Spezia	6,43
	60,00

L'ingresso degli altri soci potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) al momento della costituzione, laddove altri Enti locali manifestino la volontà di aderire secondo quanto previsto dall'art. 11, L.R. 33/2013, con conseguente differente ripartizione, nell'atto costitutivo, delle quote sopra ipotizzate ovvero, sempre in sede di stipula dell'atto costitutivo, potrebbe già prevedersi un programma di aumento di capitale, eventualmente da delegare agli amministratori per consentire il progressivo ingresso di ulteriori Enti locali rispetto ai soci fondatori;
- b) successivamente alla costituzione, mediante trasferimento da parte dei Soci di azioni, in conformità con quanto previsto dallo Statuto e eventualmente dai Patti Parasociali;
- c) successivamente alla costituzione, in conseguenza di aumento di capitale in relazione al quale si può prevedere l'esclusione del diritto di opzione e, dunque, la riserva all'ingresso di nuovi soci Enti locali. Nel caso di aumento di capitale che preveda il conferimento in natura,

l'esclusione del diritto di opzione è conseguenza automatica atteso che l'aumento di capitale può essere riservato esclusivamente a chi sia titolare dei beni da conferire.

Patti parasociali

I patti parasociali sono definibili come convenzioni distinte - ma accessorie - rispetto al contratto di società, con le quali due o più soci assumono impegni reciproci in ordine all'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta. A tali accordi si ricorre per stabilizzare gli assetti proprietari e le forme di controllo della società.

L'art. 2341 bis, cod. civ., stabilisce che "a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società" non possano avere durata superiore a cinque anni, fermo restando che gli stessi sono rinnovabili.

I principali tipi di patti in uso nella prassi negoziale sono: (i) sindacati di voto attraverso i quali i pattisti si obbligano a votare in assemblea in un certo modo; (ii) sindacati di blocco mediante i quali i pattisti si obbligano a non cedere a terzi la propria partecipazione.

A tali categorie di patti possono essere associati anche i c.d. (iii) "patti di consultazione", con i quali i soci non si impegnano a votare in un determinato senso, limitandosi a prevedere che i pattisti si consultino reciprocamente prima dell'assemblea e i c.d. (iv) "patti di gestione", che prevedono l'esercizio di una diretta influenza sugli amministratori della società.

Considerato che i vincoli di carattere imperativo posti dalla norma codicistica riguardano essenzialmente i limiti temporali di durata del vincolo contrattuale che deriva dalla sottoscrizione del patto parasociale, le tipologie di patti sopra indicate possono essere modulate, per effetto dell'esercizio delle prerogative dell'autonomia privata, nel modo più vario, introducendo i contenuti più adeguati alle esigenze dei soci pattisti.

Nel caso di che trattasi potrebbe essere ipotizzata la stipula di patti parasociali che abbiano ad oggetto:

- la programmazione dell'ingresso di nuovi soci attraverso aumenti di capitale e/o cessioni di azioni a nuovi soci che abbiano i requisiti per partecipare al capitale sociale (i.e. Enti Locali della Regione Liguria, diversi da quelli la cui partecipazione è necessaria ai sensi dell'art. 11, L.R. n. 33/2013, che non abbiano aderito al momento della costituzione);
- la presentazione congiunta delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, ove sia previsto il metodo di nomina del voto di lista, con impegno reciproco a votare per la lista che si è contribuito a formare;
- la preventiva consultazione sulle materie che lo statuto rimetta alla competenza dell'Assemblea dei Soci o che gli amministratori sottopongano alla preventiva autorizzazione di quest'ultima;
- le modalità di esercizio del potere di impartire direttive agli amministratori in relazione alla gestione della società.

1.4 PROFILI FISCALI IN CAPO AL COSTITUENDO SOGGETTO

1.4.1 Detraibilità dell'Iva

Attesa la prevista natura di società di capitali, si ritiene che l'Agenzia abbia l'ordinaria soggettività passiva Iva ai sensi dell'art. 4, comma secondo, n. 1), D.p.r. 633 del 1972; conseguentemente la stessa opererebbe come soggetto passivo Iva sia per quanto riguarda le operazioni attive sia per quanto riguarda le operazioni passive¹.

In particolare, rispetto alle attività di cessione di beni e/o prestazione di servizi la società, costituita per la gestione del TPL applica l'imposta sul valore aggiunto, mentre sulle operazioni passive matura il diritto a portare in detrazione l'Iva corrisposta sugli acquisti di beni e servizi.

Tra le operazioni passive che **danno diritto alla detrazione rientra in particolare l'affidamento e la gestione del trasporto** con il conseguente maturare del diritto alla detrazione sulle somme versate a titolo di Imposta sul valore aggiunto in relazione ai contratti di servizio per la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, stipulati in applicazione all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In particolare, in qualità di soggetto passivo l'ente creato per la gestione del TPL può portare in detrazione dall'imposta dovuta sulle operazioni attive l'Iva relativa ai corrispettivi versati alle società che erogano il servizio del trasporto pubblico locale fino a concorrenza della base imponibile e **per l'eventuale eccedenza potrà richiedere il rimborso secondo le regole ordinarie**.

La possibilità per la costituenda Agenzia per la gestione del TPL di portare in detrazione l'Iva passiva concernente i contratti di gestione non appare in contrasto con alcuna norma e in particolare non è in contrasto con le previsioni del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con il quale è stata prevista la soppressione a far data dall'anno 2012 del rimborso agli enti locali, da parte dello Stato, dell'Iva per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

¹ Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento all'ipotesi del consorzio con attività esterna, il quale svolgerebbe la propria attività di prestazione di servizi (rilevanti ai fini Iva) anche a soggetti diversi dai consorziati (in particolare, le Aziende che svolgono il servizio di trasporto).

Al riguardo va osservato come la predetta normativa abbia previsto esclusivamente la soppressione di una particolare forma di rimborso introdotto in ragione delle caratteristiche soggettive del destinatario e della rilevanza del settore in cui il credito Iva si genera, senza tuttavia incidere sulla qualificazione delle somme (credito Iva) e soprattutto senza introdurre alcuna forma di indebitabilità totale o parziale.

Le somme corrisposte a titolo di imposta sul valore aggiunto in relazione alla gestione del trasporto pubblico locale, pertanto, costituiscono una normale ipotesi di Iva detraibile da parte del soggetto passivo secondo le regole sue proprie e con gli eventuali limiti collegati all'attività esercitata (es. pro-rata).

La possibilità per l'ente creato al fine di razionalizzare e migliorare la gestione del servizio di TPL è peraltro coerente con la disciplina comunitaria dell'Imposta sul valore aggiunto, rispetto alla quale il diritto alla detrazione rappresenta un principio fondamentale, escludibile o limitabile solo in ipotesi specifiche e particolari, nonché con la citata disciplina in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, la quale lascia alle Regioni la scelta del modello organizzativo del servizio.

Rispetto ai profili fiscali, come sopra delineati, è stata presentata in data 21 novembre 2013 da Regione Liguria all'Agenzia delle Entrate una richiesta di consulenza giuridica a conferma degli stessi. Si è in attesa del riscontro dell'Agenzia.

1.4.2 Modalità di ottenimento dell'eventuale rimborso IVA

In considerazione degli importi relativi al contratto di servizi per la gestione del trasporto pubblico locale e della presumibile limitata IVA passiva da portare in detrazione, le **modalità di ottenimento del rimborso per la relativa eccedenza risultano estremamente rilevanti** per le valutazioni economico-finanziarie e di utilizzo fondi in capo all'Agenzia.

In via generale, le strade possibili per ottenere il rimborso del credito Iva sono²:

² Se dalla dichiarazione annuale IVA emerge un'eccedenza d'imposta detraibile, il contribuente può, alternativamente:

- computare in detrazione il credito nell'anno successivo, utilizzando in diminuzione dell'imposta dovuta all'atto delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell'anno successivo;
- utilizzare il credito in compensazione, ossia in pagamento di altri tributi, premi, contributi, mediante il modello F24 secondo varie procedure nel limite massimo di Euro 516.456,90;
- chiederlo a rimborso, in tutto o in parte, compilando l'apposito rigo VX4 inserito nel quadro VX del modello di dichiarazione IVA, che sostituisce il precedente quadro VR.

- la domanda di rimborso con in modello Iva/Unico;
- la compensazione col modello F24;
- portarlo in detrazione nell'anno successivo;
- la cessione a terzi.

La procedura di rimborso è consigliata esclusivamente a coloro che si trovino strutturalmente a credito Iva e tale credito sia superiore ai versamenti che presumibilmente essi dovranno effettuare nel corso dell'anno, per cui non riusciranno ad esaurire tale credito tramite la compensazione. Tale ipotesi appare in tal senso applicabile all'Agenzia.

Si precisa che il rimborso può essere richiesto in caso di cessazione di attività (senza limiti di importo) ovvero se ricorre almeno una delle ipotesi previste dall'art. 30, comma 3 o dall'art. 34, comma 9 (aliquota media acquisti superiore aliquota media vendite; effettuazione operazioni attive non imponibili art. 8,8bis,9 DPR 633/72; limitatamente ad acquisti importazioni di beni ammortizzabili; effettuazione prevalentemente operazioni attive non soggette all'imposta (art.7 estero). In tali ipotesi se l'eccedenza d'imposta detraibile³, è superiore a Euro 2.582,28, il rimborso compete, anche se viene richiesto per un importo inferiore.

Oltre alle predette ipotesi, il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta risulti **un'eccedenza d'imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d'imposta detraibili riportate in detrazione nell'anno successivo**. In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se inferiori al suindicato limite di Euro 2.582,28.

Per il periodo tra l'esecuzione del rimborso dell'eccedenza Iva, fino alla scadenza del termine dell'accertamento, per un massimo, comunque di 3 anni, **il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia per la somma rimborsata**.

La garanzia può essere costituita alternativamente da:

- cauzione in titoli di Stato;
- fideiussione rilasciata da aziende o istituti di credito, imprese commerciali che, a giudizio dell'Amministrazione, diano adeguate garanzie di solvibilità;
- polizza fideiussoria rilasciata da istituti o imprese di assicurazione.

³ risultante dal rigo VR3 della sezione 1

Con Provvedimento del 28 gennaio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha definito la tempistica con la quale - in caso di richiesta del rimborso in conto fiscale - l'Agente della riscossione pretenderà dal contribuente la documentazione relativa alla prestazione della garanzia:

- entro 10 giorni dall'invio telematico della dichiarazione annuale Iva contenente la richiesta di rimborso, l'Agenzia delle Entrate dovrà inoltrare all'agente della riscossione i dati relativi alla richiesta di rimborso;
- nei successivi 10 giorni il concessionario della riscossione richiederà al contribuente la garanzia (normalmente la polizza fideiussoria) ovvero in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i contribuenti virtuosi che non devono fornire garanzie.

Il rimborso comprende gli interessi maturati. Deve essere erogato entro 3 mesi dalla richiesta o entro 60 giorni dalla presentazione se è previsto l'accredito su un conto corrente bancario. In caso di tardiva liquidazione deve essere riconosciuto l'interesse pari al 2,75% annuo (art. 30 l.388/2000). In caso di contestazione del reato di falsa fatturazione il pagamento viene sospeso fino alla definizione del giudizio. In caso di avviso di accertamento Iva scatta, invece, l'obbligo di restituzione del rimborso ottenuto e degli interessi corrisposti. In caso di rifiuto al rimborso Iva da parte dell'Erario il contribuente può computare l'importo nella prima liquidazione periodica successiva al rifiuto. Il credito non ammesso al rimborso Iva non matura interessi. Il contribuente decade dal diritto.

Complessivamente si può ipotizzare che le tempistiche per ottenere il **primo rimborso da parte dell'Agenzia, siano dell'ordine dei 4/5 anni** a partire dall'entrata in esercizio.

2.2. FASI E ADEMPIMENTI DELL'OPERAZIONE

2.1 LE VARIE FASI DELL'OPERAZIONE E GLI ADEMPIMENTI COSTITUTIVI

2.1.1 La Prima Fase: adesione dei soggetti interessati in via propedeutica alla costituzione del nuovo soggetto

L'art. 11, L.R. 33/2013 descrive gli adempimenti costitutivi dell'Agenzia e, posto che la stessa deve avere i requisiti dell'in house sopra descritti, prevede, al comma 3, che gli Enti necessariamente partecipanti esprimano la volontà di aderire all'Agenzia medesima entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ossia entro il 7.2.2014.

2.1.2 La Seconda Fase: definizione della forma giuridica del nuovo soggetto

Il comma 9 dell'art. 11, L.R. 33/2013, dispone, poi, che "L'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti che individuano, in particolare, le modalità di esercizio del controllo analogo da parte dei soci, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, nonché le modalità di confronto e di consultazione con gli enti interessati, le organizzazioni sindacali, dei consumatori e la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, per la condivisione delle scelte di rispettivo interesse".

Quanto alla definizione dello Statuto e dei regolamenti, spetta alla Giunta regionale **adottare le linee guida per la predisposizione degli stessi, sentiti la Commissione consiliare competente ed il Consiglio delle Autonomie Locali**, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ossia entro il giorno 8.1.2014.

Con riguardo all'articolazione della governance, nell'ipotesi di costituzione dell'Agenzia in forma di S.p.A., vale rilevare come la formulazione dell'art. 11, L.R. 33/2013 escluda la possibilità di ricorrere a forme di governance diverse dal modello tradizionale.

Nel sistema tradizionale, il controllo analogo può essere strutturato attraverso **l'attribuzione all'assemblea dei soci** di compiti di "alta direzione", nel senso che ad essa competono la determinazione delle scelte strategiche generali, la scelta dei componenti degli organi societari, ed in particolare degli amministratori. Oltre a ciò sono attribuiti all'assemblea compiti di controllo (l'approvazione del bilancio di esercizio) e di carattere sanzionatorio (la revoca degli amministratori, la promozione dell'azione di responsabilità sociale nei loro confronti). Inoltre l'assemblea delibera sulla distribuzione degli utili e ad essa possono essere conferite, in virtù di una clausola statutaria, competenze autorizzative per il compimento di determinati atti da parte degli amministratori.

Potrà inoltre essere valutata l'attribuzione di specifici poteri in capo all'assemblea in ordine all'approvazione dei piani industriali.

Il collegio sindacale, nel sistema tradizionale, effettua un controllo sulla gestione di legalità e di correttezza. Infatti, ai sensi dell'art. 2403, cod. civ., vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Sotto altro profilo, con specifico riguardo all'attività di direzione e coordinamento introdotta dalla Riforma del diritto societario, vale rilevare come sia prevista una disciplina dei gruppi e in particolare dell'esercizio del potere di direzione e coordinamento.

Con l'art. 19 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge con legge 3 agosto 2009, n. 102 è stata introdotta un'interpretazione autentica della disciplina ora richiamata prevedendosi che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica e finanziaria.

Alla luce del testo dell'art. 2497, cod. civ., e della sua interpretazione autentica risulta quindi che sono soggetti a responsabilità da direzione e coordinamento non solo le società, ma anche gli enti pubblici, con esclusione dello Stato.

Pertanto, nel caso di enti pubblici, non solo verrà in considerazione la soggezione a responsabilità, ma, ove esercitino l'attività di eterodirezione, **troveranno applicazione anche le altre regole in tema di pubblicità nella sezione speciale nel registro delle imprese, di motivazione delle decisioni, di diritto di recesso, di finanziamento.**

Nelle società a partecipazione pubblica (anche quotate), è diffusa la **stipulazione di patti parasociali**, di vario contenuto (sindacati di voto, patti di consultazione, sindacati di blocco) al fine di stabilizzare le partecipazioni ed eventualmente per favorire e disciplinare l'ingresso nella compagine sociale di ulteriori Enti, soggetti alla disciplina, anch'essa introdotta dalla Riforma del diritto societario, di cui agli artt. 2341 bis, e segg., cod. civ.. **Nell'ambito di tali accordi possono essere previsti organismi del sindacato.**

Mediante tali patti, **inoltre, potrà essere attuato quanto previsto dal comma 9 dell'art.11 della L.R.33/2013** il quale stabilisce l'adozione di regolamenti che individuano, in particolare, le modalità di esercizio del controllo analogo da parte dei soci, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, nonché le modalità di confronto e di consultazione con gli enti interessati, le organizzazioni sindacali, dei consumatori e la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, per la condivisione delle scelte di rispettivo interesse, ai sensi di quanto previsto al comma 9

2.1.3 La Terza Fase: adempimenti costitutivi

Gli adempimenti costitutivi sono disciplinati dall'art. 11, L.R. 33/2013 e conseguono all'attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 10 della medesima disposizione.

Nel caso di adesione da parte di tutti gli enti previsti di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro i successivi novanta giorni si procede alla costituzione dell'Agenzia.

Per poter procedere alla costituzione sarà, dunque, necessario che tutti gli Enti partecipanti abbiano approvato, nelle rispettive sedi deliberative, gli atti sociali, ossia: atto costitutivo, statuto e patti parasociali.

L'approvazione degli Enti partecipanti della costituzione dell'Agenzia dovrà essere espressa rispettivamente:

- (i) **la Regione mediante delibera della Giunta Regionale;**
- (ii) **le Province e i Comuni Capoluogo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. 267/2000, deliberano l'adesione nei Consigli Provinciali e Comunali;**⁴
- (iii) la Città metropolitana, laddove istituita, secondo le regole alla quale la stessa sarà sottoposta.

Per quanto attiene alle Province commissariate, all'interno delle stesse la decisione dovrà essere assunta dal Commissario sia con riguardo alla preventiva manifestazione della volontà di aderire, sia con riguardo alla successiva adesione.

⁴ In relazione all'eventuale adesione da parte degli Enti al costituendo soggetto occorre rilevare che l'art. 42, D.Lgs. 267/2000, contenente le competenze dei consigli comunali e provinciali, dopo aver statuito al primo comma che "Il Consiglio è l'organo di indirizzo politico-amministrativo", al comma 2 contiene l'elenco tassativo degli "atti fondamentali" che spettano al Consiglio. Tra questi, "l'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione".

L'art. 48, D.Lgs. 267/2000, poi, demanda alla Giunta una competenza di carattere generale e residuale. Per quanto attiene ai Comuni, inoltre, è da ritenere che, seguendo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, ogni decisione relativa alla partecipazione a società di capitali spetti al Consiglio Comunale e, dunque, non solo l'adesione all'Agenzia ma altresì la manifestazione preventiva di volontà di aderire alla stessa (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13.12.2005, n. 7058 secondo il quale "La decisione di partecipare ad una società di capitali destinata a soddisfare fini pubblici, in quanto finalizzata all'esercizio di servizi pubblici locali, corrisponde ad una scelta fondamentale demandata all'organo di vertice, qual è nell'organizzazione comunale il Consiglio (non a caso definito nel 1° comma dell'art. 42 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 42 "organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo)".

Non può essere posto in discussione, dunque, che la partecipazione dell'ente locale all'Agenzia debba essere deliberata dal Consiglio Comunale ovvero Provinciale.

La costituzione dovrà avvenire per atto pubblico.
I patti parasociali, invece, potranno essere stipulati per scrittura privata.
Come sopra rilevato, in caso di costituzione con versamento in denaro deve essere depositato presso una Banca il 25% del capitale sottoscritto mentre in caso di conferimento in natura le azioni sono liberate contestualmente alla sottoscrizione.

2.2 TEMPISTICA IPOTIZZATA

Anche la tempistica è dettata dall'art. 11, L.R. 33/2013, commi 3 e 10 e si articola secondo le seguenti scadenze:

- entro il 20.12.2013: predisposizione linee piano industriale
- entro il 27 dicembre 2013: presentazione in Giunta Regionale piano industriale, linee guida per la predisposizione dello statuto e dei regolamenti e invio alla Commissione consiliare competente ed il CAL,
- entro il 30.12.2013: trasmissione agli Enti del Piano Industriale e delle linee guida
- entro l'8.1.2014 approvazione da parte di Regione linee guida per la predisposizione dello statuto e dei regolamenti, sentiti Commissione consiliare competente ed CAL
- entro il 7.2.2014: espressione di volontà da parte degli Enti necessariamente partecipanti di aderire all'Agenzia;
- entro il 15.2.2014: predisposizione, approvazione in Giunta Regionale e circolarizzazione atti statuto patti parasociali e atto costitutivo con quote, con bozza di delibera approvazione
- entro il 15.3.2014: deliberazione da parte degli Enti aderenti di partecipazione all'Agenzia con contestuale approvazione di atto costitutivo, statuto e patti parasociali;
- entro il 15.4.2014: costituzione, per atto pubblico, dell'Agenzia.

3. MISSION E ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA

3.1 LA MISSION DELL'AGENZIA

Compito e ruolo principale dell'Agenzia è la gestione dell'affidamento unitario, per l'intero ambito regionale, dei servizi di trasporto pubblico locale. Infatti, ai fini della gestione del servizio di Trasporto Pubblico locale nell'ambito del Bacino Unico Regionale per il Trasporto (BURT), che coincide con l'intera circoscrizione territoriale della regione, ai sensi di quanto previsto nella LR 33/2013, l'Agenzia:

- a) espleta, entro dodici mesi dalla costituzione della medesima Agenzia, le procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto;
- b) gestisce il contratto di servizio stipulato a seguito della procedura di cui alla lettera a).

3.1.1 Principali aree di intervento operativo

L'ambito operativo dell'Agenzia, come definito nella L.R. 33/2013, si svilupperà secondo le seguenti attività:

- a) supporto alla Regione ed agli enti locali nelle attività di programmazione;
- b) monitoraggio e controllo sull'attuazione degli accordi di programma;
- c) affidamento dei servizi per l'intero ambito, con funzione di stazione appaltante, tenendo conto in particolare dei costi standard;
- d) gestione del contratto di servizio e del monitoraggio della qualità e quantità del servizio erogato;
- e) sviluppo del sistema di controllo di gestione aziendale regionale sul trasporto pubblico locale;
- f) gestione dell'Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT);
- g) definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza;
- h) implementazione e sperimentazione di soluzioni innovative nella gestione ed analisi del trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riferimento alle nuove tecnologie (quali bigliettazione elettronica, esame dati, valutazione dei flussi di traffico e del servizio);
- i) analisi e diffusione sul territorio regionale delle buone pratiche nella gestione del trasporto pubblico regionale e locale;
- j) partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale;
- k) ulteriori attività che gli enti partecipanti stabiliscono di esercitare in forma associata.

L' Agenzia, nell'ambito del ruolo ad essa assegnato ex lege, svolgerà:

- la funzione di centrale degli acquisti e degli investimenti necessari per il trasporto pubblico locale.
- ove esistano ragioni tecniche ed economiche, l'attività di gestione, attraverso affidamento diretto, delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale, nonché la proprietà di detti beni.

3.1.2 Funzioni svolte in avvio e aree di possibile crescita a medio termine

Nella fase di avvio delle attività e nell'arco temporale oggetto di studio del presente piano industriale è ipotizzabile che l'Agenzia svolga le attività direttamente correlate alla gestione dei contributi regionali per l'implementazione del servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito del territorio regionale.

In particolare dalla costituzione dell'Agenzia si procederà alla predisposizione, emanazione ed aggiudicazione della gara per il servizio integrato del TPL a scala regionale. L'art.9, comma 2 della L.R.33/2013 prevede che l'Agenzia espleti, entro dodici mesi dalla costituzione, le procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto.

L'Agenzia svolgerà inoltre i compiti a supporto di Regione Liguria relativi a programmazione, controllo e innovazione del servizio.

Si prevede inoltre la possibilità che l'Agenzia possa essere parte di operazioni di acquisto mezzi a scala regionale, nell'ambito di azioni finanziarie strutturate. La Regione ai sensi di quanto previsto all'art. 21 della L.R. 33/2013 al fine di consentire il rinnovo, la ristrutturazione ed il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale può concedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, anche attivando i fondi di coesione territoriale, contributi per investimenti anche all'Agenzia regionale che potrà essere beneficiaria di contributi regionali destinati:

- all'acquisto ed all'ammodernamento di autobus, tram, filobus, treni e altri mezzi di trasporto di persone;
- all'acquisto, costruzione ed ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di impianti e sistemi tecnologici, di sedi e di officine-deposito con le relative attrezzature;
- a favorire una migliore accessibilità e fruizione del servizio di trasporto per le persone a mobilità ridotta.

Nel corso delle successive annualità è configurabile che gli enti di riferimento possano conferire cespiti ad oggi in disponibilità delle aziende di TPL incaricate dell'espletamento del servizio nei vigenti bacini regionali.

3.2 ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

3.2.1 Caratteristiche della struttura

L'Agenzia dovrà essere dotata di personale. Ciò potrà avvenire in diversi modi.

In primo luogo, attraverso nuove assunzioni che potranno essere operate **in conformità, per quanto possibile, con le regole dettate in materia di accesso al pubblico impiego** di cui all'art. 35, D.Lgs. 165/2011, fermo restando che il rapporto di lavoro avrà natura privatistica.

Le società in house sono, infatti, tenute ad applicare i contratti collettivi di categoria e non possono automaticamente estendersi alle stesse le prescrizioni limitative dettate per le retribuzioni del personale pubblico.

Va, poi, considerato che le spese di personale della società concorreranno, a norma dell'art. 76, comma 7, D. L. 112/2008, convertito in legge con L. 133/2008, al computo della percentuale di incidenza delle spese di personale sulle spese correnti dell'ente locale.

Soluzione di più facile attuazione, per dotare l'Agenzia di personale, potrebbe essere **l'assegnazione temporanea ovvero il comando/distacco**.

L'art. 23 - bis, comma 7, D. Lgs. 165/2001, prevede, infatti, che "sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private".

Nel caso, l'interesse specifico e temporaneo potrebbe sussistere in una prima fase "sperimentale" di vita dell'Agenzia.

La struttura della Agenzia è prevista snella, con competenze altamente qualificate e specializzate che si avvarranno in modo rilevante supporti specialistici esterni.

L'organico a regime si prevede di 7 unità:

- 1 Direttore
- 1 segreteria tecnica (profilo impiegato)
- 3 risorse di profilo tecnico

3 risorse di profilo amministrativo (ipotesi: profilo esperto amministrativo-contabile + 1 profilo esperto amministrativo-finanziario + 1 profilo esperto legale-gare/affidamenti)

La dotazione a regime del personale sopra indicato si prevede a partire dal terzo anno.
In fase di avvio si prevede che la Società si doti del Direttore, della segreteria e di un esperto amministrativo. L'organico aumenta successivamente in modo progressivo andando a regime nel 2016.

Il contratto nazionale di riferimento sarà il CCNL terziario.

In allegato si riporta:


- A) lo schema delle funzioni svolte dall'Agenzia, articolato in aree di attività operative e funzioni trasversali (**ALLEGATO A**)
- B) lo schema organigramma funzionale (**ALLEGATO B**)



Si evidenzia che la struttura sopra ipotizzata, volutamente "snella" nella prima fase, dovrà essere incrementata idoneamente ove la Società assuma la proprietà e/o gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale.

AREE DI INTERVENTO DELL'AGENZIA

PROGRAMMAZIONE TPL	ESPLETAMENTO SERVIZI TPL	MONITORAGGIO, CONTROLLO E INNOVAZIONE
<p>supporto alla Regione ed agli enti locali nelle attività di programmazione</p> <p>ulteriori attività che gli enti partecipanti stabiliscono di esercitare in forma associata.</p> <p>monitoraggio e controllo sull'attuazione degli accordi di programma TPL ex art. 12 LR 33/2013</p>	<p>affidamento dei servizi per l'intero ambito, con funzione di stazione appaltante (costi standard)</p> <p>centrale degli acquisti e degli investimenti TPL</p> <p>gestione del contratto di servizio</p> <p>gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale</p>	<p>monitoraggio della qualità e quantità del servizio erogato</p> <p>gestione dell'Osservatorio Regionale dei Trasporti</p> <p>implementazione e sperimentazione di soluzioni innovative nella analisi del trasporto pubblico regionale e locale (esame dati, valutazione dei flussi di traffico e del servizio,....)</p> <p>implementazione e sperimentazione di soluzioni innovative nella gestione del trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riferimento alle nuove tecnologie (quali bigliettazione elettronica, sistemi informativi viaggiatori,...)</p> <p>sviluppo del sistema di controllo di gestione aziendale regionale sul trasporto pubblico locale;</p>

FUNZIONI TRASVERSALI





3.3 L'AVVIO A REGIME: PREVISIONE DEI PRIMI TRE ANNI DI ATTIVITA'

3.3.1 Attività, ambiti tematici e tipologie di attività del nuovo soggetto che si delineano per le annualità 2014-2017.

A partire dalla avvenuta costituzione l'Agenzia nei primi tre anni effettuerà le seguenti attività.

1. Gestione contratto di servizi a scala regionale. E' la prima attività svolta dall'Agenzia a partire dalla costituzione e consiste in particolare in
 - predisposizione documenti di gara per l'affidamento del contratto di servizi integrato a scala regionale
 - emanazione bando e gestione gara, affidamento
 - gestione del contratto sotto i profili giuridici, amministrativi ed economico-finanziari
 - monitoraggio e controllo tecnico degli adempimenti contrattuali, della qualità e quantità del servizio erogato anche attraverso ispezioni e controlli sul territorio
2. Rinnovo del parco-mezzi e delle infrastrutture funzionali al TPL. In riferimento a quanto previsto all'art.21 della I.R.33/2013 è possibile prevedere che l'Agenzia sia parte di operazioni di acquisto mezzi a scala regionale, anche nell'ambito di operazioni finanziarie strutturate a regia regionale.
3. Supporto agli Accordi di Programma ex art. 12 LR 33/2013
L'Agenzia supporterà Regione Liguria nella programmazione, verifica e monitoraggio degli impegni Accordi di Programma ex art. 12 LR 33/2013 in cui si prevede che Regione stessa ai sensi della vigente normativa statale, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale ed alle ulteriori risorse integrative degli enti locali, in rapporto alla quantità dei servizi aggiuntivi richiesti, stipuli con gli enti locali interessati accordi di programma che definiscono quantità e standard di qualità dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, nonché dei servizi aggiuntivi, la cui erogazione da parte del soggetto gestore del servizio è subordinata all'effettiva corresponsione delle risorse previste.

Tali accordi di programma non dovranno avere una durata non inferiore a quella dei contratti di servizio assegnati tramite gara, pertanto tali previsioni saranno coordinate con il contatto di affidamento espletato dall'Agenzia e dovranno prevedere idonee integrazioni con le attività contrattualizzate.

4. Gestione Osservatorio Regionale Trasporti

Nell'ambito delle attività in materia di trasporto pubblico regionale e locale della Regione, è istituito Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT) ed ai sensi di quanto previsto all'articolo 11 della L.R. 33/2013 nel punto 6-lettera f) all'Agenzia ne compete la gestione. Pertanto le attività che verranno implementate nell'ambito di tale funzione consistono in:

- sostegno della programmazione della Regione;
- strumento per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, dei programmi dei servizi di trasporto, degli accordi di programma di cui all'articolo 12 della L.R. 33/2013, nonché dei criteri di integrazione tra i diversi modi di trasporto;
- elemento di supporto per il monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico dal punto di vista sia tecnico sia economico/finanziario;
- strumento di diffusione dei dati e delle informazioni, in modo particolare agli enti locali, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni dei consumatori e degli utenti.

5. Strumentazione e sistemi innovativi

L'Agenzia avvierà l'analisi e lo studio di possibili innovazioni nella strumentazione e nei processi di gestione del servizio TPL anche al fine di rendere efficace l'azione di controllo e monitoraggio del servizio stesso. Potranno essere in tal senso attivati anche programmi europei.

3.3.2 Risorse finanziarie disponibili

Le risorse previste dalla Regione Liguria nei diversi capitoli di spesa per l'esercizio 2013 ammontano complessivamente ad oltre 230 milioni di Euro.

OGGETTO	RISORSE	SPESA CORRENTE
FERRO TRENITALIA	76.500.000,00	
IVA FERRO	7.650.000,00	
FERROVIE CONCESSE	2.600.000,00	
IVA CONCESSE	260.000,00	
GOMMA	119.500.000,00	
CCNL REGIONE	1.500.000,00	
CCNL STATO	22.150.000,00	
MARE	350.000,00	
		230.510.000,00

A tali importi corrisponde un'entrata da parte dello Stato pari a 201,5 milioni di Euro (Fondo nazionale ex art.16 bis DL 95/2012); pertanto la differenza, pari a 29 milioni di Euro è finanziata da risorse proprie regionali.

Per la gestione del trasporto su gomma nel 2012 gli Enti locali hanno contribuito con risorse proprie per il finanziamento dei servizi aggiuntivi pari ad oltre 47 milioni di Euro, di cui 30 milioni da parte del Comune di Genova.

L'ammontare complessivo per i contratti di servizi dell'intero ambito regionale ammonta dunque a circa 277 milioni

Per quanto riguarda la possibilità di effettuare una **stima delle risorse complessive per l'assegnazione del contratto dal 2015** in avanti, pertanto, occorre considerare che:

- le risorse attribuite dallo Stato sono soggette a variazioni di due tipi:
 - la dotazione del Fondo nazionale dipende dal gettito della compartecipazione alle accise che lo alimenta
 - la ripartizione delle risorse tra le Regioni dipende dal raggiungimento da parte di ognuna degli obiettivi di efficientamento definiti dalla norma statale
- le risorse stanziata dalla Regione Liguria possono essere soggette a variazioni per esigenze complessive di bilancio
- le risorse stanziata dagli Enti locali devono essere preventivamente vincolate attraverso appositi Accordi di Programma.

Ai fini delle simulazioni del presente Piano, si considerano gli importi sopraindicati mantenuti anche per le successive annualità di osservazione (2014-2018).

A tale riguardo si evidenzia che l'appalto del contratto di servizio è subordinato alla stipula di un Accordo di Programma fra Regione e gli Enti locali coinvolti che garantisca gli impegni economici per tutta la durata del contratto.

Le risorse sopra indicate vengono trasferite all'Agenzia per la stipula e gestione del contratto di servizi a scala regionale.

Nelle prime annualità nelle more della scadenza delle concessioni vigenti per alcune aziende, saranno conferite le somme al netto di quelle dovute per i contratti vigenti stessi.

Tale ripartizione sarà strutturata negli Accordi di programma.

A valere sulle risorse sopra indicate potrà essere utilizzata anche una quota pari al massimo al 2 per cento destinata all'esercizio delle attività relative all'affidamento dei servizi di trasporto ed alla gestione del contratto nonché all'Agenzia.

3.3.3 Potenziali elementi di problematicità/debolezza del piano industriale

L'efficacia dell'azione dell'Agenzia e la sostenibilità del piano industriale dipenderanno, oltre che dalla corretta, economica ed efficiente gestione societaria, anche da fattori che possono condizionare in modo rilevante l'esito della gara per l'affidamento a scala regionale del servizio di TPL.

In particolare si evidenziano:

- l'esigenza di definire, in relazione alle risorse per la gestione del servizio, impegni finanziari certi sia in termini di competenza che di regolarità di flussi;
- la necessità di coordinare sia in termini di risorse che di regolamentazione operativa il nuovo contratto di servizi unitario a scala regionale, con gli ambiti in cui il servizio sarà svolto dai soggetti concessionari di contratti ancora vigenti;
- le problematiche relative a difficoltà economico-finanziarie di alcune aziende oggi esercenti il servizio.

3.4 LA FASE TRANSITORIA PER PERVENIRE ALLA GESTIONE UNITARIA DEL BACINO REGIONALE

3.4.1 Analisi dello stato delle concessioni vigenti

Le Province di Imperia, Savona e La Spezia ed il Comune di Genova hanno provveduto all'affidamento del servizio su gomma attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi della normativa statale e comunitaria, a seguito delle quali sono stati stipulati i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari che sono, rispettivamente, per ognuno di suddetti bacini: Riviera Trasporti, TPL Linea, ATC Esercizio e AMT.

Per le Province di Imperia e di Savona e per il Comune di Genova sono in vigore le proroghe effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento CE 1370/2007, che prevede la possibilità di disporre una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico quale provvedimento di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione dello stesso.

Nel dettaglio:

- la Provincia della Spezia ha affidato il contratto di servizio che ha scadenza il 30 giugno 2015. L'eventuale prorogabilità fino al 30 giugno 2018 appare da verificare in relazione alle previsioni della L.R.33/2013.
- la provincia di Imperia, a fronte del contratto di servizi in scadenza al 31 dicembre 2013, ha bandito una nuova gara per l'affidamento del servizio a partire dal 2014. Tale procedura è stata oggetto di ricorso da parte di Regione Liguria.
- la provincia di Savona ha affidato il contratto di servizio che ha scadenza al 30 giugno 2014.
- La Provincia di Genova ha assegnato il servizio attraverso affidamento diretto alla società in house ATP Esercizio facente capo all'Amministrazione provinciale; il contratto è stato successivamente prorogato di anno in anno nelle more dell'avvio di una gara ad evidenza pubblica. Attualmente la società ATP è in procedura di Concordato preventivo ex 161 L.Fallimentare.
- Il Comune di Genova ha affidato il contratto di servizi che ha scadenza il 31 dicembre 2014.

4. BUSINESS PLAN

4.1 STRUTTURA DELL'ANALISI

4.1.1 analisi di stato patrimoniale

Il Capitale delle Società verrà definito a seguito del perfezionamento della procedura di adesione dei potenziali soci, secondo le ipotesi formulate al precedente paragrafo 1.3.

La Società non disporrà di risorse diverse da quelle trasferite di cui al precedente paragrafo 3.3.2. In tal senso, anche in termini di garanzie ed eventuali operazioni finanziarie strutturate emerge rilevante il profilo su modalità e regolarità dei flussi delle suddette risorse.

A tale riguardo è opportuno focalizzare la tematiche dell'IVA in capo alla società, in quanto l'espletamento del contratto di servizio da parte del soggetto gestore del servizio di TPL comporterà la maturazione del relativo corrispettivo che sarà presupposto dell'imponibilità IVA: pertanto **in capo all'Agenzia graverà l'adempimento del versamento dell'IVA alla Società** del corrispettivo maturato.

Tale onere impatterà sulla posizione patrimoniale (cassa e crediti nei confronti dell'erario esigibili oltre i 12 mesi) della società in quanto il versamento delle risorse IVA determinerà nel corso degli esercizi oggetto della presente analisi dei crediti che saranno esigibili e liquidabili nel corso di successive annualità, secondo quanto descritto al precedente paragrafo 1.4.

Le modalità di gestione dell'onere IVA possono avvenire come segue:

- 1) l'ammontare delle risorse trasferite in capo all'agenzia vengono integralmente utilizzate per la copertura del corrispettivo imponibile IVA da corrispondere al soggetto affidatario del servizio e la società attiva una idonea linea finanziamento per anticipare gli oneri IVA. Secondo tale ipotesi l'attivazione di apposite linee di finanziamento impatta sui costi annui a fronte degli oneri finanziari che maturano sull'esposizione finanziaria dei crediti cumulati IVA e determinando la necessità che **il flusso di contributi annui possa coprire tali oneri**⁵. Ai fini dell'ottenimento di condizioni bancarie maggiormente favorevoli si può utilizzare il credito IVA quale garanzia in cessione pro soluto o pro solvendo.

⁵ Presumibilmente a valere sulla quota non ministeriale dei fondi

Si rileva infine che l'ipotetica restituzione dall'erario all'Agenzia dal quarto anno successivo alla maturazione di ciascun credito IVA, avrà scarsa rilevanza sulla riduzione del credito IVA cumulato nel corso delle prime annualità in quanto tale importo dovrà essere compensato con l'onere IVA maturato sui corrispettivi di competenza dell'anno;

- 2) l'ammontare delle **risorse trasferite** in capo all'agenzia sono integralmente utilizzate per la **copertura del corrispettivo imponibile al soggetto affidatario del servizio e del relativo credito IVA maturato**. Relativamente a ciascun credito IVA maturato si potrà ipotizzare che a partire dal quarto anno successivo alla maturazione stessa venga restituito all'Agenzia mettendo tali risorse nuovamente a disposizione per le finalità oggetto di trasferimento. E' possibile prevedere soluzioni intermedia rispetto alla precedente che preveda che le **risorse coprano parzialmente il credito IVA** e che la restante parte venga finanziata attraverso attivazioni;
- 4) infine, è ipotizzabile che l'ammontare delle risorse trasferite in capo all'Agenzia vengono integralmente utilizzate per la copertura del corrispettivo imponibile IVA da corrispondere al soggetto affidatario del servizio e il **bando di affidamento preveda che sia l'azienda concessionaria ad anticipare finanziariamente l'IVA dovuta, che sarà successivamente liquidata dall'Agenzia ad avvenuto rimborso da parte dell'erario**. Secondo tale scenario l'agenzia non si espone finanziariamente nell'immediato in quanto liquida al fornitore il corrispettivo al netto di IVA; tuttavia si determina un debito a medio termine nei confronti del fornitore che sconta un rischio connesso alla certezza del rimborso da parte dell'erario.
Occorre in tal senso osservare che l'incidenza economica che l'anticipazione finanziaria da parte del fornitore comporta, potrà incidere sull'offerta dell'appalto in termini di mancato ribasso sul prezzo di fornitura.

Qualora la Società effettuasse operazioni di acquisto mezzi e infrastrutture di cui all'art. 21 della L.R. 33/2013 sullo stato patrimoniale risulteranno indicati cespiti propri presso terzi e/o sarà incrementato il valore delle immobilizzazioni societarie e nel conto economico potranno emergere costi imputabili ad ammortamenti delle immobilizzazioni relative agli investimenti sopra descritti.
Al fine del trattamento tributario delle suddette operazioni si richiama quanto indicato al precedente paragrafo 1.4.

4.1.2 analisi di conto economico

L'equilibrio del conto economico e del flusso di cassa sarà garantito dai ricavi delle attività svolte, ricompresi nelle risorse di cui al precedente paragrafo 3.3.2.

4.1.2.1 Ricavi

L'Agenzia stipulerà con Regione Liguria una convenzione avente ad oggetto:

- i il trasferimento delle risorse per il contratto di esercizio di ambito regionale⁶
- ii l'incarico delle attività da espletare come descritte al precedente paragrafo 3.3.1. Nell'ambito della nuova normativa regionale, si prevede che una quota pari al **massimo al 2% delle risorse regionali finalizzate al trasporto pubblico locale** può essere destinata all'esercizio delle attività sopra citate e all'Agenzia.

Le risorse complessive annuali sono quelle prevedibili sulla base di quanto indicato al precedente paragrafo 3.3.2.

Si evidenzia che solo sugli importi dovuti per le attività di cui al punto ii graverà IVA in misura di legge.

⁶ *Relativamente all'attività di cui al suddetto punto i, in diverse occasioni l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che i contributi "assumono rilevanza ai fini IVA se sono erogati a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive", mentre sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA "ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere alcunché di prestazione. Così, in generale, i contributi a fondo perduto, ossia quelli versati non in contropartita di una prestazione di servizio o di una cessione di beni, non sono soggetti ad imposta". Secondo l'Agenzia delle Entrate quindi "Il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA, quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico (caratterizzato dal sinallagma, ossia dalla presenza di un nesso di reciprocità che lega le prestazioni di ambedue le parti) nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o il bene ceduto".*
Al fine di individuare se un contributo sconta l'IVA occorre accertare se i contributi di cui trattasi costituiscono nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale.
Occorre in tal senso fare riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti: la corretta qualificazione di una somma come corrispettivo o contributo richiede, inoltre, l'analisi dell'accordo/provvedimento che ne prevede l'erogazione, al fine di verificare se il soggetto che riceve il denaro sia tenuto all'esecuzione dell'attività finanziata o costituisca un mero tramite per il trasferimento delle somme a terzi attuatori, e di determinare se il soggetto erogante sia il committente dei servizi sovvenzionati.
La Circolare 34/E del 21 novembre 2013 ha individuato come ipotesi di contributi soggetti IVA quelli:

- conseguenti alla stipula di contratti in base al codice dei contratti pubblici;
- ovvero anche al di fuori o in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici ma sempre nell'ambito di rapporti di carattere contrattuale; mentre costituiscono contributi non soggetti ad IVA quelli:
- in cui le erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che prevedono l'erogazione di be-nefici al verificarsi di presupposti predefiniti;
- in cui la norma che individua, in modo diretto o indiretto, i beneficiari delle somme definisce l'erogazione come aiuto o come agevolazione;
- in cui l'amministrazione agisce con riferimento all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente la disciplina dei provvedimenti amministrativi attribuiti di vantaggi economici (ipotesi in cui la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere avvenga (mediante i criteri di evidenza pubblica) secondo i criteri e le modalità predeterminate, a garanzia di trasparenza ed imparzialità, cui le amministrazioni precedenti devono attenersi secondo le modalità stabilite dalla legge sul procedi-mento amministrativo.
- il procedimento per la erogazione di somme è definito a livello comunitario ed attuato nell'ordinamento domestico attraverso bandi o delibere di organi pubblici (per es: il CIPE).

Infine la circolare precisa che se il soggetto che riceve il denaro non è il beneficiario effettivo ma costituisce un mero tramite per il trasferimento delle somme a detto beneficiario attuttore, le somme da trasferire non si possono configurare quale corrispettivo di servizio per il soggetto-tramite: alla luce di quest'ultima precisazione sembra che l'erogazione dei contributi, allorché effettuata a favore dell'Agenzia, quale soggetto intermedio non sarebbe soggetta ad imposta sul valore aggiunto.

I ricavi previsti coincidono con i costi della Società, ipotizzati nella tabella di conto economico di cui al successivo punto 4.2.

7.1.2.2 Costi

I costi dell'Agenzia ad oggi ipotizzati sono di seguito sintetizzati:

Personale. Sulla base dell'organico ipotizzato al precedente paragrafo 3.2.1 si prevedono i seguenti costi:

COSTO PERSONALE	Euro/anno		
	2014	2015	2016
Personale	138.000,00	326.000,00	494.000,00
		512.000,00	512.000,00

Costi generali. Come da seguente prospetto

COSTI GENERALI	2014 (II semestre)		2015		2016		2017		2018	
Affitto e spese (acqua, vigilanza, riscaldamento, giardino...)		12.500,00		25.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00
Servizi, utenze, reti (elettricità telefono condizionamento)										
Cancelleria, stampati, riproduzioni, fotocopie...										
Spese informatiche		12.500,00		15.000,00		15.000,00		10.000,00		10.000,00
Supporti amministrativo, finanziari, gestionali e giuridici (spese generali, impianti, ammortamenti, interessi e bancari, imposte ecc)		45.000,00		90.000,00		90.000,00		90.000,00		90.000,00
Organi sociali										
Collegio sindacale		6.000,00		12.000,00		12.000,00		13.200,00		13.200,00
		76.000,00		142.000,00		147.000,00		143.200,00		143.200,00

Costi Esterni.

Come indicato la Società si avvarrà di diverse competenze e servizi specialistici esterni, tali da garantire l'operatività. I costi possono essere sinteticamente riepilogati come segue:

	2014 (II semestre)	2015	2016	2017	2018
COSTI ESTERNI					
legali					
esperti tecnologici/informatica	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
esperti forniture mezzi	15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
costi ispezioni e controlli sul territorio		15.000,00			
costi forniture ed esperti tecnici (comprensivo ORT)	50.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	125.000,00	265.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00

Nell'ambito dei costi suddetti, oltre alle spese legali e ad esperti specialistici informatici e in forniture mezzi, si dettano le seguenti voci:

- *Costi ispezioni e monitoraggio sul territorio contratto servizi*

Si stima che l'attività complessivamente impiegata su scala regionale 5 ispettori territoriali per il trasporto su ferro e di 25 ispettori territoriali per il trasporto su gomma. Nell'ambito delle funzioni svolte dall'Agenzia si prevede che gli Enti possano almeno mettere a disposizione gratuitamente profili idonei per i 2/3 delle risorse necessarie.

Sulla base di quanto sopra, il fabbisogno di risorse esterne da individuare è pari a 10 unità per un costo complessivo a regime dall'annualità 2016 stimato pari ad € 250.000,00. Si evidenzia in tal senso che tale previsione potrà essere suscettibile di riduzione a fronte della possibile messa a disposizione gratuita da parte degli Enti soci di risorse dedicate.

- *Costi forniture ed esperti tecnici (comprensivo ORT)*

La suddetta voce di costo include tutte le attività esterne connesse a:

- monitoraggio della qualità e quantità del servizio erogato;
- gestione dell'Osservatorio Regionale dei Trasporti. In relazione a tale costo, si prevede che per l'annualità 2014 l'attività sia sostanzialmente implementata da Regione con un'azione transitoria di passaggio delle funzioni all'Agenzia ed a partire dall'annualità 2015 l'attività sia a regime nell'Agenzia. Si stima che tale attività possa assorbire indicativamente il 50% dell'ammontare complessivo della voce di costo;
- implementazione e sperimentazione di soluzioni innovative nella analisi del trasporto pubblico regionale e locale (esame dati, valutazione dei flussi di traffico e del servizio,....);
- implementazione e sperimentazione di soluzioni innovative nella gestione del trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riferimento alle nuove tecnologie (quali bigliettazione elettronica, sistemi informativi viaggiatori,...)
- sviluppo del sistema di controllo di gestione aziendale regionale sul trasporto pubblico locale.

4.2 PROSPETTI PREVISIONALI

Si riporta nella tabella sotto indicata il conto economico previsionale delle annualità 2014-2018.

	2014	2015	2016	2017	2018
RICAVI STIMATI					
Convenzione Regione Liguria	339.000,00	733.000,00	1.146.000,00	1.160.200,00	1.160.200,00
Totale ricavi	339.000,00	733.000,00	1.146.000,00	1.160.200,00	1.160.200,00
COSTI STIMATI					
Personale	138.000,00	326.000,00	494.000,00	512.000,00	512.000,00
Costi esterni	125.000,00	285.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
Costi generali funzionamento	76.000,00	142.000,00	147.000,00	143.200,00	143.200,00
Totale costi	339.000,00	733.000,00	1.146.000,00	1.160.200,00	1.160.200,00
RISULTATO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO ECONOMICO PROGRESSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Per completezza si riporta l'analisi anche delle due forme alternative previste dalla Legge regionale.

Società a responsabilità limitata (S.r.l.) in house

Posto che l'art. 11 della L.R. n. 33/2013 pone chiari limiti ai modelli di gestione attuabili, gran parte delle considerazioni relative ai rapporti tra assemblea e organo amministrativo svolte per la S.p.A. valgono anche per la S.r.l..

Nel caso di costituzione di S.r.l. va aggiunto come l'art. 2468, comma 3, cod. civ., consente l'attribuzione di particolari diritti di amministrazione in capo a taluni soci.

I particolari diritti possono anche prevedere l'attribuzione a singoli soci e, quindi, nella logica che qui interessa, all'ente pubblico, di poteri gestori in ordine a determinate categorie di atti, aventi contenuto sia semplicemente autorizzativo, sia decisivo. Peraltro, l'ente pubblico a cui siano attribuiti poteri gestori è comunque già responsabile nella prospettiva dell'esercizio del potere di eterodirezione.

Tuttavia, non potendo immaginare l'attribuzione di poteri di veto a taluni soci e dovendo privilegiare la gestione collegiale delle prerogative riguardanti il controllo analogo, deve concludersi come il modello societario della S.r.l., pur nella sua maggiore elasticità, non offra particolari opportunità ai fini della costituzione dell'Agenzia prevista dall'art. 11 L.R. 33/2013.

Società consortile in house

Le considerazioni svolte sulle società di capitali valgono anche per la società consortile, che si differenzia dalle altre solo per la formulazione consortile dell'oggetto sociale, vale a dire per la caratteristica di svolgere la propria attività a vantaggio dei consorziati ed in particolare per la funzione di essere costituita per svolgere in comune determinate fasi delle rispettive attività dei consorziati.

La particolare natura dell'oggetto sociale della società consortile richiede una valutazione specifica sull'autonomia dell'ente, implicita nella costituzione di una società di capitali. Tale esigenza è ancora più forte qualora si tratti di consorzio.

Consorzio *in house*

Lo statuto di un consorzio deve prevedere clausole che consentano di verificare che:


- i consorziati esercitano concretamente i propri poteri di direttiva e controllo in merito all'attività affidata;
- i consorziati motivino l'impiego del consorzio ai fini dello svolgimento della prestazione in termini di convenienza funzionale ed economica;
- il controllo dei consorziati sia espressione di un rapporto organico e permetta un'influenza determinante sullo stesso;
- vi siano effettive capacità del consorzio a svolgere in prevalente autonomia organizzativa funzionale quanto si intende affidare.

5 MAGGIO 2014

Ripartizione quote capitale sociale iniziale

capitale sociale	%	€ 400.000,00
Regione/FILSE	40,0%	€ 160.000,00
Comuni		
Genova	26,29%	€ 105.160,00
Savona	1,93%	€ 7.720,00
Imperia	1,85%	€ 7.400,00
La Spezia	2,83%	€ 11.320,00
	32,90%	€ 131.600,00
Province		
Genova	8,65%	€ 34.600,00
Savona	7,04%	€ 28.160,00
Imperia	4,98%	€ 19.920,00
La Spezia	6,43%	€ 25.720,00
	27,10%	€ 108.400,00

SCHEMA N. NP/8794
DEL PROT. ANNO 2014



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
Staff Centrale e Servizi Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE : N 3247 del 09/05/2014

N. 548

IN DATA 09/05/2014

OGGETTO : Atto di indirizzo a F.I.L.S.E. S.p.A. per la costituzione dell'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale. L.r. 33/2013, art. 11.

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si ATTESTA che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, PRESIDENTE Claudio Burlando, con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI	VOTI ESPRESSI		
			FAVOR.	ASTEN.	CONTR.
X		Claudio Burlando - Presidente	X		
X		Claudio Montaldo - Vice Presidente	X		
X		Giovanni Barbagallo - Assessore	X		
X		Angelo Berlangieri - Assessore	X		
X		Giovanni Boitano - Assessore	X		
X		Renata Briano - Assessore	X		
X		Gabriele Cascino - Assessore	X		
X		Renzo Guccinelli - Assessore	X		
X		Raffaella Paita - Assessore	X		
X		Lorena Rambaudi - Assessore	X		
	X	Sergio Rossetti - Assessore			
	X	Matteo Rossi - Assessore			
X		Giovanni Enrico Vesco - Assessore	X		
11	2		11		

RELATORE alla Giunta Giovanni Enrico Vesco - Altro Relatore: Claudio Burlando e con l'assistenza del Segretario Generale e del Dott. Roberta Rossi, che ha svolto le funzioni di SEGRETARIO

LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag. 4 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.

Data - IL SEGRETARIO
09/05/2014 (Dott. Roberta Rossi)

Il presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I

RISULTANZE
DELL'ESAME

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :


SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P C
LISTATORE
(Cinzia Incanti)

AGENZIA

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N..... NP/8794
DEL PROT. ANNO.....2014



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Programmi Regionali, Porti, Trasporti, Lavori Pubblici
ed Edilizia
Trasporti - Settore

OGGETTO : Atto di indirizzo a F.I.L.S.E. S.p.A. per la costituzione dell'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale.
L.r. 33/2013, art. 11.

DELIBERAZIONE

N.

548
del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

IN 9.5.2014
DATA

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE:

- la legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, "Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico – F.I.L.S.E. S.p.A." e s.m.i., che ha istituito la Società F.I.L.S.E. S.p.A. quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale, operante nei settori di interesse regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 Cost. e dello Statuto, per il raggiungimento dei fini propri della Regione e, in particolare, per lo sviluppo economico e sociale e per il superamento degli squilibri esistenti sul territorio regionale; in particolare, l'articolo 2 della citata disposizione stabilisce che la F.I.L.S.E. S.p.A. coordina e organizza, sulla base di direttive regionali, le partecipazioni ad essa conferite;
- la legge regionale 21 gennaio 1998, n. 3, che all'articolo 1 stabilisce che la Regione per realizzare le proprie partecipazioni in società individua nella F.I.L.S.E. S.p.A. lo strumento attraverso cui unificare le partecipazioni regionali;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008) la quale, all'articolo 3, commi 27 e ss., pone limitazioni alle pubbliche amministrazioni all'assunzione ed al mantenimento, direttamente o indirettamente, di partecipazioni societarie non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, precisando che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Paola Badolati 8.5.14

Data - IL SEGRETARIO

09/05/2014 *[Signature]*

Data - IL DIRIGENTE - Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

(Dott.ssa Elda Traverso)

Elda Traverso 9.5.2014

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO


SETTORE STATO, POLITICHE
E SERVIZI REGIONALI
P.
DIS.
(Città di Genova)

AGENZIA

PAGINA : 1

COD. ATTO: DELIBERAZIONE

SCHEMA N. NP/8794
DEL PROT. ANNO 2014



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Programmi Regionali, Porti, Trasporti, Lavori Pubblici ed Edilizia
Trasporti - Settore

- la legge regionale 7 novembre 2013, n. 33, ad oggetto "Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale" che provvede a ridisegnare il settore nel suo complesso, individuando i seguenti punti centrali di riforma:
 - l'istituzione del Bacino Unico Regionale dei Trasporti (BURT) quale ambito territoriale ottimale per l'organizzazione e la gestione dei servizi, che coincide con l'intera circoscrizione territoriale della regione, il cui governo viene assicurato dalla Regione Liguria;
 - la costituzione di un'apposita Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale, partecipata dagli Enti locali e in particolare, in fase di avvio, almeno dalla Regione Liguria, dalle Province e dai Comuni capoluogo, che avrà tra le varie funzioni il compito di espletare le procedure competitive ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi in un unico lotto di gara, relativo a tutto il territorio del Bacino Unico e di gestire il contratto conseguente;
 - le modalità di costituzione, le competenze e le funzioni dell'Agenzia regionale, prevedendo in particolare che tale Agenzia dovrà essere costituita in forma di società di capitali con i requisiti del soggetto in house e che l'organizzazione ed il funzionamento saranno disciplinati da statuto e regolamenti che individuano, tra l'altro, le modalità di esercizio del controllo analogo da parte dei soci;

PREMESSO CHE:

- in data 20 dicembre 2013 la Giunta regionale ha concordato sui contenuti degli schemi di "Linee guida dello statuto", di "Linee guida del regolamento" e di "Elementi di Piano industriale 2014-2018" dell'istituenda Agenzia regionale, rinviandone l'approvazione, dopo aver sentito la Commissione consiliare competente ed il CAL;
- la Commissione consiliare competente ha espresso il proprio parere in data 3 marzo 2014, e il CAL in data 6 febbraio 2014;
- i principali contenuti delle suddette linee guida individuano:
 - quale forma societaria più consona, considerate la natura e la mission dell'Agenzia, quella di Società per Azioni con un capitale sociale iniziale non inferiore a 400.000 Euro, prevedendo un aumento riservato per gli Enti locali che intendano aderire nelle fasi successive;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dot.ssa Paola Badolati)

Badolati 8.5.14

Data - IL SEGRETARIO

09/05/2014 *PA*


Data - IL DIRIGENTE - Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

(Dot.ssa Elda Traverso)

Traverso 8.5.14

ATTO	SETTORE STATO GENERALE E SERVIZI REGIONALI P... L'ESATTORE (Cristina Incenti)	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
			AGENZIA
PAGINA : 2	COD. ATTO : DELIBERAZIONE		

SCHEMA N..... NP/8794
DEL PROT. ANNO.....2014



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Programmi Regionali, Porti, Trasporti, Lavori Pubblici ed Edilizia
Trasporti - Settore

- la partecipazione della Regione Liguria al 40% del capitale sociale, al fine di conseguire una maggioranza relativa, anche indirettamente attraverso la partecipazione di FI.L.S.E. S.p.A.; mentre la partecipazione degli altri Enti è stabilita secondo parametri tecnici, riferiti ai km di servizio sviluppati nel rispettivo territorio nel 2012;

DATO ATTO del verbale di incontro per l'Agenzia regionale sottoscritto dai rappresentanti degli Enti partecipanti il 28 aprile 2014, con il quale il tavolo tecnico costituito dai soci fondatori dell'Agenzia ha concordato sul testo definitivo degli atti costitutivi dell'Agenzia stessa, da sottoporre ad approvazione presso gli organi competenti entro il termine concordato durante la riunione;

CONSIDERATO che:

- la Regione, nell'esercizio dei propri poteri di autorganizzazione, si avvale della FI.L.S.E. S.p.A. quale organismo societario appositamente creato in funzione strumentale alle finalità istituzionali di realizzazione dell'interesse pubblico regionale, secondo il modello dell'*in house providing* definito dalla giurisprudenza comunitaria;
- ai fini della sopra citata l.r. 33/2013, la partecipazione della Regione Liguria all'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale possa essere attuata indirettamente attraverso FI.L.S.E. S.p.A.
- gli atti costitutivi dell'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria, consentono pienamente l'esercizio del controllo analogo da parte dei soci sull'Agenzia stessa;
- tali atti risultano coerenti con le linee guida esaminate dalla Giunta regionale in data 20 dicembre 2013, recependo peraltro le osservazioni proposte dagli Enti soci fondatori dell'Agenzia e condivise durante la discussione dei tavoli tecnici svoltisi in proposito;

RITENUTO, pertanto, di approvare gli atti costitutivi dell'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale istituita dalla l.r. 33/2013, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria conferendo alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. il mandato di partecipare, in nome proprio e per conto di Regione Liguria, alla costituenda Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale istituita dalla l.r. 33/2013, sottoscrivendo con risorse proprie, nella misura di partecipazione al capitale sociale prevista per la Regione Liguria;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

8.5.14

Data - IL SEGRETARIO

02/05/2014


Data - IL DIRIGENTE - Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

(Dott.ssa Edda Traverso)

8.5.14

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
	SETTORE STATI CENTRALE E SERVIZI CIVILI P..... DIRETTORE (Grisia Incanti)	AGENZIA
PAGINA : 3	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

SCHEMA N..... NP/8794
DEL PROT. ANNO.....2014



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Programmi Regionali, Porti, Trasporti, Lavori Pubblici ed Edilizia
Trasporti - Settore

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore preposto al Settore Trasporti;

DELIBERA

per quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare gli atti costitutivi dell'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale istituita dalla l.r. 33/2013, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria;
2. di conferire alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A. il mandato di partecipare, in nome proprio e per conto di Regione Liguria, alla costituenda Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale istituita dalla l.r. 33/2013, sottoscrivendo con risorse proprie, nella misura di partecipazione al capitale sociale prevista per la Regione Liguria.

-----FINE TESTO-----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE - Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

(Dott.ssa Elda Traverso)

9.5.2014

Data - IL DIRIGENTE

(Ing. Gabriella Rolandelli)

Data - IL DIRETTORE GENERALE - Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

(Dott.ssa Gabriella Laino)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Arch. Giovanni Battista Poggi)

9.5.2014

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

9.5.14

Data - IL SEGRETARIO

09/05/2014

Data - IL DIRIGENTE - Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

(Dott.ssa Elda Traverso)

9.5.2014

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO


SEGRETERIA REGIONALE CENTRALE
P.
LIGURIA
(Dott.ssa Traverso)

AGENZIA

PAGINA : 4

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/8794
DEL PROT. ANNO2014



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Programmi Regionali, Porti, Trasporti, Lavori Pubblici ed Edilizia
Trasporti - Settore

N.

548

IN DATA:

9/5/2014

OGGETTO : Atto di indirizzo a F.I.L.S.E. S.p.A. per la costituzione dell'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale.
L.r. 33/2013, art. 11.

DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N. 34

-----FINE TESTO-----

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Badolati)

Paola Badolati 8.5.14

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

ALLEGATO
ALL'ATTO

SETTORE STAFF CENTRALE
CAPI UFFICIO LA
F.
[Signature]
SETTORE
(Marta Incanti)

AGENZIA

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

N. [•] di REPERTORIO N. [•] di RACCOLTA

ATTO COSTITUTIVO DI [•]

SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno [•]

del mese di [•] in Genova, [•] civico numero [•] interno [•], piano [•].

Avanti me [•], Notaio alla residenza di Genova, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, senza l'assistenza dei testimoni perché non richiesti da [•] comparent [•], avent [•] i requisiti di legge, né da me Notaio,

[•] compars [•] Signor [•]

[•], nat [•] a [•] ([•]) il [•], domiciliat [•] per la carica in in Genova (GE), Via Peschiera, 16, [•] qual [•] dichiara di agire e di intervenire nel presente atto nella [•] qualità di [•] della Spettabile:

FI.L.S.E. S.p.A., con sede in Genova (GE), Via Peschiera, 16 CF [•];

[•], nat [•] a [•] ([•]) il [•], domiciliat [•] per la carica in Genova (GE), Via Garibaldi 9,

[•] qual [•] dichiara di agire e di intervenire nel presente atto nella [•] qualità di [•] dello Spettabile:

COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova (GE), Via Garibaldi 9, CF [•], in seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Genova";

[•], nat [•] a [•] ([•]) il [•], domiciliat [•] per la carica in Savona (SV), Corso Italia 19,

[•] qual [•] dichiara di agire e di intervenire nel presente atto nella [•] qualità di [•] dello Spettabile:

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badoletti)



8. 5. 14

09/05/2014 RL

PAG. 2

SETTEMIO STATI CIVILI CALE
P. 9
19/05/2014
10:00:00

COMUNE DI SAVONA, con sede in Savona (SV), Corso Italia 19, CF [●], in seguito,
per brevità, denominato anche "Comune di Savona";

[●], nat[●] a [●] ([●]) il [●], domiciliat[●] per la carica in Imperia (IM), Viale Matte-
otti 157,

[●] qual[●] dichiara di agire e di intervenire nel presente atto nella [●] qualità di [●]
dello Spettabile:

COMUNE DI IMPERIA, con sede in Imperia (IM), Viale Matteotti 157, CF [●], in
seguito, per brevità, denominato anche "Comune di Imperia";

[●], nat[●] a [●] ([●]) il [●], domiciliat[●] per la carica in La Spezia (SP), Piazza Eu-
ropa 1,

[●] qual[●] dichiara di agire e di intervenire nel presente atto nella [●] qualità di [●]
dello Spettabile:

COMUNE DELLA SPEZIA, con sede in La Spezia (SP), Piazza Europa 1, CF [●], in
seguito, per brevità, denominato anche "Comune di La Spezia";

[●], nat[●] a [●] ([●]) il [●], domiciliat[●] per la carica in in Genova (GE), Piazzale
Mazzini 2,

[●] qual[●] dichiara di agire e di intervenire nel presente atto nella [●] qualità di [●]
della Spettabile:

PROVINCIA DI GENOVA, con sede in Genova (GE), Piazzale Mazzini 2, CF [●], in
seguito, per brevità, denominato anche "Provincia di Genova";

[●], nat[●] a [●] ([●]) il [●], domiciliat[●] per la carica in in Savona (SV), Via Sorma-
no 15,

[●] qual[●] dichiara[●] di agire e di intervenire nel presente atto nella [●] qualità di
[●] della Spettabile:

PROVINCIA DI SAVONA, con sede in Savona (SV), Via Sormano 15, CF [●] in per-

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)

8. 5. 14

9
PAG. 3

09/05/2014 09:00

sona di [●], in seguito, per brevità, denominato anche "Provincia di Savona";

[●], nat[●] a [●] ([●]) il [●], domiciliat[●] per la carica in Imperia (IM), Viale Matteotti 147,

[●] qual[●] dichiara[●] di agire e di intervenire nel presente atto nella [●] qualità di [●] della Spettabile:

PROVINCIA DI IMPERIA, con sede in Imperia (IM), Viale Matteotti 147, CF [●], in seguito, per brevità, denominato anche "Provincia di Imperia";

[●] qual[●] dichiara[●] di agire e di intervenire nel presente atto nella [●] qualità di [●] della Spettabile:

PROVINCIA DELLA SPEZIA, con sede in La Spezia (SP), Via Vittorio Veneto 2, CF [●], in seguito, per brevità, denominato anche "Provincia della Spezia".

Detti Signori comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Viene costituita tra gli Spettabili FI.L.S.E. S.p.A., COMUNE DI GENOVA, COMUNE DI SAVONA, COMUNE DI IMPERIA, COMUNE DELLA SPEZIA, PROVINCIA DI GENOVA, PROVINCIA DI SAVONA, PROVINCIA DI IMPERIA e PROVINCIA DELLA SPEZIA una Società per Azioni sotto la denominazione "AGENZIA REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.P.A.", con sede in Genova.

Ai soli fini dell'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese di Genova i Soci dichiarano che l'attuale indirizzo della Società è [●] N. [●].

La Società potrà qualificarsi nei confronti dei terzi usandola sigla

" [●] S.P.A.".

ARTICOLO 2

8.5.14

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)

SETTORE STATO E STATISTICA
REGISTRO DELLE IMPRESE
P.
DISTRUTTORE
(Cinzia Licanti)

PAG. 4
09/05/2014 ML

Il capitale sociale iniziale e' di Euro 400.000,00.

diviso in quote ai sensi di legge, e viene assunto e sottoscritto dai Soci nelle seguenti

misure:

- da FI.L.S.E. S.p.A. per una quota di Euro [●], pari al [●]% dell'intero capitale sociale iniziale;
- dal COMUNE DI GENOVA per una quota di Euro [●], pari al [●]% dell'intero capitale sociale iniziale;
- dal COMUNE DI SAVONA per una quota di Euro [●], pari al [●]% dell'intero capitale sociale;
- dal COMUNE DI IMPERIA per una quota di Euro [●], pari al [●]% dell'intero capitale sociale iniziale;
- dal COMUNE DELLA SPEZIA per una quota di Euro [●], pari al [●]% dell'intero capitale sociale iniziale;
- dalla PROVINCIA DI GENOVA per una quota di Euro [●], pari al [●]% dell'intero capitale sociale iniziale, fermo restando che, a far data dal giorno 1.1.2015, in forza di quanto previsto dall'art. 1, commi 16 e 47, L. n. 56/2014, le azioni della PROVINCIA DI GENOVA saranno trasferite, senza oneri fiscali, alla Città Metropolitana di Genova, per effetto di fenomeno successorio a titolo universale;
- dalla PROVINCIA DI SAVONA per una quota di Euro [●], pari al [●]% dell'intero capitale sociale iniziale;
- dalla PROVINCIA DI IMPERIA per una quota di Euro [●], pari al [●]% dell'intero capitale sociale iniziale;
- dalla PROVINCIA DELLA SPEZIA per una quota di Euro [●], pari al [●]% dell'intero capitale sociale iniziale.

Di tale capitale sociale il 25% (venticinque per cento) in Euro [●]

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)

8. 5. 14

AGENZIA TPL REGIONE LIGURIA
SCHEMA ATTO COSTITUTIVO
9 MAGGIO 2014
(Consiglieri)

09/05/2014 PAG. 5
RL

è stato versato in data [●], a' sensi di legge, presso la Banca [●]

I Soci fondatori convengono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443, cod. civ., che gli amministratori avranno facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione della Società nel Registro delle Imprese, di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare massimo di Euro 70.600,00 con offerta in sottoscrizione di quote di partecipazione al capitale sociale da determinarsi sulla base di fasce definite in virtù del numero di residenti alla data del 2012, come da tabella di seguito riportata:

numero residenti 2012	€
0-1000	€ 100,00
1001-5000	€ 200,00
5001-10000	€ 500,00
10001-20000	€ 1.400,00
20001-30000	€ 1.600,00
> 30000	€ 4.000,00

Ciascuna delibera di aumento di capitale a pagamento assunta dagli amministratori in forza della delega loro conferita con il presente atto costitutivo, dovrà prevedere l'esclusione del diritto di opzione spettante ai Soci, dovrà essere riservata ai soli Enti Locali della Regione Liguria non Soci della Società e dovrà contenere la previsione di scindibilità dell'aumento di capitale deliberato e la previsione che l'aumento di capitale sottoscritto potrà essere liberata unicamente mediante conferimento in denaro. Le delibere di aumento di capitale delegato dovranno definire il prezzo delle azioni di nuova emissione, incluso il sovrapprezzo.

ARTICOLO 3

La Società si intende costituita sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente atto e nello Statuto Sociale composto di numero 35 articoli e scritto su

[●]

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Radolati)

8.5.14

OTTORINO DI CARPIALE
SINDACO
P.
PRESIDENTE
(Grazia Incanti)

PAC. 6
08/05/2014 RFL

quale Statuto Sociale, vidimato dai comparenti e controfirmato da me Notaio, allegasi al presente atto sotto la lettera " [●]", per farne parte integrante e sostanziale, **pre-
via lettura da parte di me Notaio ai comparenti medesimi.**

ARTICOLO 4

La durata della Società è fissata fino al [●].

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2014.

ARTICOLO 5

Visto l'articolo dell'allegato Statuto, i comparenti deliberano che la Società venga amministrata - sino a diversa delibera assembleare - da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) membri che saranno nominati in conformità alle vigenti disposizioni in materia di Società controllate da pubbliche amministrazioni, avuto anche riguardo alle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla normativa *pro tempore* vigente, e di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo, in modo tale da garantire una rappresentanza di tutto il territorio regionale.

ARTICOLO 6

Gli amministratori nominati secondo quanto previsto dall'art. 5 che precede e dallo Statuto sociale vengono - disgiuntamente tra loro - espressamente autorizzati a ritirare a suo tempo dalla Banca il 25% del capitale sociale ivi versati.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Società con il presente atto costituita.

A tal proposito i comparenti dichiarano che l'importo globale delle spese per la costituzione della Società ammonta approssimativamente a Euro [●].

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in gran parte dattiloscritto, a' sensi di legge, da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Dadolati)



8. 5. 14

SETTORE NOTARILE
ECONOMIA
P. ...
NOTAIO
(Città di ...)

PAG. 7
08/05/2014 RL

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE, DOMICILIO

Articolo 1 - Denominazione

1.1 Nel quadro del processo di Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale nella Regione Liguria attuato mediante l'adozione della L.R. n. 33/2013, è costituita una Società per Azioni denominata "Agenzia Regionale per il trasporto pubblico locale S.p.A." (in forma abbreviata [●], di seguito la "Società").

1.2 Le azioni della Società, ai sensi dell'art. 11, L.R. n. 33/2013 dovranno essere possedute unicamente dalla Regione Liguria e dagli Enti Locali che hanno partecipato alla costituzione e dagli altri Enti Locali della Regione Liguria che dovessero entrare a far parte della compagine sociale della Società e saranno, pertanto, inefficaci nei confronti della Società trasferimenti di azioni a soggetti diversi dagli Enti Locali della Regione Liguria, fermo restando che la partecipazione riservata alla Regione Liguria potrà essere da quest'ultima detenuta attraverso la controllata Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. - ai sensi della L.R. n. 3/1998.

1.3 La Società opera secondo il modello c.d. "in house" ed è soggetta al "controllo analogo" da parte dei Soci, esercitato dagli stessi nelle forme previste dal presente Statuto, nonché dai regolamenti sull'esercizio del controllo analogo di cui all'art. 11, comma 9, L.R. n. 33/2013.

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale in Genova all'indirizzo risultante presso il Registro delle Imprese ove la Società è iscritta.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede nell'ambito del Comune di Genova, mentre spetta all'Assemblea dei Soci decidere il trasferimento della sede

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)



8.5.14

SETTORE STAFF CENTRALE
9

PAG. 9
09/05/2014 RL

legale in un Comune diverso da quello sopra indicato, così come l'istituzione di sedi secondarie.

Articolo 3 - Durata


3.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre [●] e potrà essere prorogata una o più volte, o sciolta anticipatamente, con una o più deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dei Soci. La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) il supporto alla Regione e agli Enti Locali Soci nelle attività di programmazione di cui agli artt. 6 e 7 L.R. n. 33/2013;
- b) il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli Accordi di Programma di cui all'art. 12 L.R. n. 33/2013;
- c) l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale per l'intero Ambito di cui all'art. 9 L.R. n. 33/2013, con funzione di stazione appaltante, tenendo conto in particolare dei costi standard;
- d) la gestione del contratto di cui all'art. 9 L.R. n. 33/2013 e il monitoraggio della qualità e della quantità del servizio erogato;
- e) lo sviluppo del sistema di controllo di gestione aziendale regionale sul trasporto pubblico locale;
- f) la gestione dell'Osservatorio Regionale dei Trasporti (ORT) di cui all'art. 20 L.R. n. 33/2013;
- g) la definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza;

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)



8. 5. 14

AGENZIA TPL REGIONE LIGURIA
PUBBLICITÀ
L. S. TUTTORE
(Cinzia Incanti)



PAG. 10

08/05/2014

h) l'implementazione e sperimentazione di soluzioni innovative nella gestione ed analisi del trasporto pubblico regionale e locale, con particolare riferimento alle nuove tecnologie (quali bigliettazione elettronica, esame dati, valutazione dei flussi di traffico e del servizio);

i) l'analisi e la diffusione sul territorio regionale delle buone pratiche nella gestione del trasporto pubblico regionale e locale;

j) la partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale;

k) le ulteriori attività che gli Enti partecipanti stabiliscono di esercitare in forma associata.

4.2 La Società svolge, inoltre, funzione di centrale degli acquisti e degli investimenti necessari per il trasporto pubblico locale.

4.3 Alla Società può essere affidata direttamente, ove esistano ragioni tecniche ed economiche, la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale, nonché la proprietà di detti beni.

4.4 La Società potrà compiere tutte le operazioni necessarie, utili ovvero opportune per il conseguimento degli scopi sociali e, a questo fine, potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, potrà rilasciare garanzie personali o reali, anche nell'interesse di terzi, e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre Società o imprese o enti, sia italiani sia stranieri, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

Articolo 5 - Domicilio

5.1 Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)

8.5.14

Il Funzionario
9

PAG. 11
09/05/2014 RNL

Articolo 6 - Capitale sociale

6.1 Il capitale sociale è fissato in Euro [●] ed è suddiviso in numero [●] azioni ordinarie del valore nominale di Euro [●] ([●]) cadauna.

Articolo 7 - Azioni

7.1 Le azioni sono nominative e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.2 Possono essere Soci esclusivamente la Regione Liguria e gli Enti Locali della Regione Liguria, fermo restando che la partecipazione riservata alla Regione Liguria potrà essere da quest'ultima detenuta attraverso la controllata Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A..

7.3 In nessun caso un Socio può detenere una quota pari o superiore al 40%.

7.4. La qualità di Socio comporta l'adesione all'Atto Costitutivo, allo Statuto sociale e Regolamento tra i Soci di cui al successivo articolo 32.

7.5. La Società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto dei limiti di legge.

7.6. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti e nel rispetto della normativa vigente. I Soci in ritardo nei versamenti sono tenuti al pagamento di interessi al tasso legale.

Articolo 8 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci e l'osservanza delle disposizioni di Legge.

In caso di emissione di obbligazioni convertibili dovrà comunque essere osservato quanto disposto dall'art. 1 in relazione alla composizione della compagine sociale.

Articolo 9 - Diritto di opzione

9.1. In sede di aumento di capitale l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'articolo 2348, secondo comma, cod. civ., l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.

Il Funzionario
(Dott. ssa Paola Baciolaiti)

8.5.14

AGENZIA TPL REGIONE LIGURIA
UFFICIO CENTRALE
(Giustizia Italiana)

09/05/2014 PAG. 12

9.2. In caso di aumento di capitale è riservato il diritto di opzione agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2441, cod. civ..

9.3. Il capitale potrà essere aumentato, anche con conferimenti in natura e di crediti in conformità a quanto di volta in volta deliberato dall'assemblea, ovvero ridotto nei casi e con le modalità di legge.

9.4. La Società potrà ricevere dai Soci, ove questi lo consentano, fondi e finanziamenti, fruttiferi ed infruttiferi, nel rispetto e nei limiti di ogni disposizione legislativa in materia.

9.5. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441, cod. civ., è fissato in sessanta giorni.

Articolo 10 - Diritto di prelazione

10.1. È riservato a favore degli azionisti il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni o diritti per aumento di capitale.

10.2. Il Socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione.

10.3. Entro 45 giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, gli altri Soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite del Consiglio di Amministrazione.

10.4. Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di prelazione il Socio sarà libero di vendere al prezzo da lui indicato.

Articolo 11 - Trasferimento delle azioni

11.1 I trasferimenti delle azioni sono soggetti alla disciplina che segue.

11.2. La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della Società alla omogeneità della compagine sociale: a tale scopo vengono disposte le limitazioni che seguono per il caso di trasferimento di azioni.

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)

8. 5. 14

UFFICIO CENTRALE
CIVILE
9

PAG. 13

09/05/2014 RM

11.3. Per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o diritti parziali su dette azioni, ivi compresi, in via meramente esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione del mandato fiduciario, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione o scissione, la costituzione di pegni o altri diritti su azioni, in forza dei quali si consegua in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni.

11.4. Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nell'elenco Soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la Società.

11.5. Le azioni sono trasferibili esclusivamente a favore della Regione Liguria e degli Enti Locali, fermo restando che la partecipazione riservata alla Regione Liguria potrà essere da quest'ultima detenuta attraverso la controllata Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A..

12 - Recesso

12.1 Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)



8.5.14

Funzionario Centrale
AGENZIA TPL REGIONE LIGURIA
UFFICIO CANTIERE
L'ISTITUTTORE
(Onze incanti)

PAG 14
08/05/2014 RM

- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- h) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;
- l) la modifica dell'art.3 del Regolamento sul Controllo Analogo della Società.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 13 - Assemblea e Diritto di Voto

13.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi della legge e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

13.2. L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di legge. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci iscritti a Libro Soci, con facoltà di delega, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 cod. civ.. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e il diritto di voto in Assemblea, anche per delega.

Articolo 14 - Presidenza, Segreteria, Verbale

14.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dall'Amministratore presente più anziano d'età, ovvero da altro intervenuto all'Assemblea designato dall'Assemblea stessa a maggioranza.

14.2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non Socio.

14.3 Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge e, inoltre, quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio scelto dal Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)



8.5.14

SETTORE STAFF GENERALE
ESCRIZIONE
P. 9

PAG. 15
09/05/2014 *BN*

Articolo 15 - Convocazione

15.1 L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo che garantisca la conferma del ricevimento, da recapitarsi ai Soci almeno 8 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea contenente l'indicazione della data, ora, luogo di convocazione e ordine del giorno, (la "Lettera di Convocazione"). Nella stessa Lettera di Convocazione può essere fissato il giorno della seconda adunanza da tenersi, qualora la prima vada deserta, a non oltre 30 (trenta) giorni dalla medesima.

15.2 Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto dei quorum stabiliti nelle successive disposizioni e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima con le stesse modalità previste dal precedente articolo 12.1..

15.3 In mancanza di convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale avente diritto di voto, e partecipi all'assemblea la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, nonché la maggioranza dell'organo di controllo.

15.4 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società; in questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428, cod. civ., le ragioni della dilazione.

15.5. L'Assemblea Ordinaria si riunisce ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge, nonché qualora ne sia fatta ri-

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)



8.5.14

SEGRETERIA CENTRALE
REGIONE LIGURIA
Piazza Cavour, 1
16121 GENOVA
(Dott.ssa Moan)



PAG 16

08/05/2014 MC

chiesta da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

Articolo 16 - Assemblea Ordinaria

16.1 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

16.2 In seconda convocazione essa è regolarmente costituita con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno il 45% (quarantacinque per cento) del capitale sociale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2369, comma 4, cod. civ..

16.3 Le deliberazioni di cui al successivo punto 16.4 sono prese di regola a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato mentre per le deliberazioni di cui al successivo punto 16.5 occorre il voto favorevole del 70% (settanta per cento) del capitale sociale rappresentato.

16.4 L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) procede alla nomina degli Amministratori, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- c) determina il compenso degli Amministratori, ove consentito dalla disciplina *pro tempore* vigente, e dei Sindaci;

16.5 L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

- 1) autorizza le direttive programmatiche contenenti le priorità, gli obiettivi e le linee strategiche atte a definire la politica aziendale;
- 2) autorizza il piano industriale;
- 3) autorizza il piano degli investimenti e degli obiettivi;
- 4) autorizza lo schema di contratto di servizio;
- 5) autorizza la scelta degli indirizzi in materia di gestione delle reti e degli impianti

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)



8. 5. 14



PAG 17

09/05/2014 mi

funzionali al servizio di trasporto pubblico locale, ove di diretta competenza della Società;

6) autorizza il piano annuale e eventuali piani pluriennali degli acquisti;

7) delibera in ordine all'autorizzazione preventiva relativamente agli oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;

8) delibera in ordine all'emissione di prestiti obbligazionari, finanziamenti ed emissione di garanzie, ove non previsti dai documenti di cui ai punti da 1) a 6) che precedono;

9) approva la Relazione previsionale e programmatica;

10) approva la Relazione semestrale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari;

11) approva la Relazione finale annuale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici, sui risultati della gestione nonché sui risultati del monitoraggio e controllo sull'attuazione degli Accordi di Programma di cui all'art. 12 L.R. n. 33/2013, nonché della gestione del contratto di cui all'art. 9 L.R. n. 33/2013 e del monitoraggio della qualità e della quantità del servizio erogato, ove non prevista dai documenti di cui ai punti da 1) a 6) che precedono;

12) autorizza l'adozione del piano organico del personale della Società.

16.6 L'Assemblea Ordinaria delibera inoltre su ogni altra materia alla stessa riservata dalla Legge.

Articolo 17 - Assemblea Straordinaria

17.1. L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, è costituita e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)



8.5.14

9
AGENZIA TPL REGIONE LIGURIA
DIREZIONE
CENTRALE
(Dott. Incauti)

PAG 18

09/05/2014 MC

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 18 - Organi sociali

18.1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Generale;
- e) il Collegio Sindacale.

Articolo 19 - Composizione e Poteri

19.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, secondo quanto determinato dall'Assemblea ordinaria, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di Società controllate da pubbliche amministrazioni avuto anche riguardo alle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla normativa *pro tempore* vigente, e di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo, in modo tale da garantire una rappresentanza di tutto il territorio regionale. I membri componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per non più di tre esercizi e sono rieleggibili, fermo restando che non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi.

19.2 Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio cesserà e il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2386, ultimo comma, cod. civ., convocherà d'urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri necessari per l'attuazione

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)



8. 5. 14

COMITATO CENTRALE
CONSIGLIO
Membro
CONSIGLIO
(Consiglio)



PAG 18

09/05/2014 ER

- 4) predisposizione, ai fini dell'approvazione assembleare, dello schema di contratto di servizio;
- 5) definizione, ai fini dell'autorizzazione assembleare, degli indirizzi in materia di gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio di trasporto pubblico locale ove di diretta competenza della Società;
- 6) predisposizione ai fini dell'autorizzazione assembleare nonché adozione del piano annuale degli acquisti;
- 7) proposta ai fini dell'approvazione assembleare di assunzione di finanziamenti ed emissione di prestiti obbligazionari;
- 8) concessione di finanziamenti e di garanzie a terzi diversi da Società controllate, ai sensi dell'art. 2359, cod. civ.;
- 9) definizione di contratti tra la Società e uno dei Soci (o Società controllate, controllanti o soggette allo stesso controllo di uno dei Soci, ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ.).

20.4 Il Consiglio di Amministrazione sottopone, altresì, ad autorizzazione assembleare decisioni su acquisto, vendita, permuta, conferimento, e in genere atti di trasferimento ovvero di sottoscrizione di partecipazioni, aziende, rami di aziende e immobili e mezzi di trasporto pubblico e investimenti, non previsti nei documenti strategici e programmatici autorizzati dall'Assemblea.

20.5 Il Consiglio di Amministrazione definisce, ai fini dell'adozione da parte dell'Assemblea del piano organico del personale della Società, le condizioni generali di impiego del personale dipendente, l'organigramma e le relative determinazioni quantitative dell'organico.

20.6 Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre su:

- nomina e licenziamento dei dirigenti;

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)



8.5.14

OTTOBRE SEAT CAPITALE
S.p.A. SEAT
P.le
P.le



PA9 21

09/05/2014 BA

23.1. La carica di membro componente del Consiglio di Amministrazione della Società non dà diritto a compenso, secondo quanto previsto dall'art. 11, L.R. n. 33/2013, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Articolo 24 – Direttore Generale

24.1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, del quale non deve essere membro.

24.2 Il Consiglio di Amministrazione ne determina i poteri gestionali, fermo restando che egli sovrintende a tutti gli uffici e al personale della Società ed ha specifica competenza in materia di predisposizione, per il Consiglio di Amministrazione, delle proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di cui all'art. 20.3. punto 3 che precede, relativamente al piano degli investimenti e degli obiettivi, nonché all'art. 20.5. che precede, relativamente alla definizione del piano organico del personale della Società.

24.3. Su invito del Presidente partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione esprimendo parere motivato sugli interventi da attuarsi e dà relazione sugli interventi in corso. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle direttive ricevute.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 25 - Composizione e Nomina

25.1 L'Assemblea nomina un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, nominati in conformità alle vigenti disposizioni in materia di Società controllate da Pubbliche Amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo.

Articolo 26 - Poteri del Collegio Sindacale

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)



8.5.14

UFFICIO STAFF CENTRALE
COMITATO DI PIUNTA
C
DIRETTORE
(Gianfranco)

PAG. 24
08/05/2014 RL

26.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società, e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 27 - Revisore contabile

27.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI

BILANCIO - UTILI - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28 - Esercizio Sociale

28.1. Gli esercizi sociali si aprono il 1 (primo) gennaio e si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

28.2. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci.

Articolo 29 - Ripartizione degli Utili

29.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo e nell'ordine seguente:

- a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) è assegnata alla riserva legale fino al limite di legge,
- b) il residuo a favore delle riserve straordinarie per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali secondo quanto stabilito dall'Assemblea in conformità alle disposizioni in materia di Società pubbliche.

Articolo 30 - In house

30.1 I Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, oltre che per effetto di quanto previsto dal presente Statuto e dai rego-

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)



8. 5. 14

Il Legittimato
(Cinzia Incanti)

PAG. 25
09/05/2014 

lamenti di cui all'art. 11, comma 9, L.R. n. 33/2013, attraverso l'Assemblea della Società ed, inoltre, secondo le rispettive competenze, mediante l'organismo denominato "Assemblea di coordinamento dei Soci", disciplinato dall'apposito Regolamento tra i Soci.

30.2 L'Assemblea di coordinamento è la sede istituzionale e generale della consultazione tra i Soci per informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei Soci sulla gestione e amministrazione della Società.

Articolo 31 - Relazione previsionale e programmatica

31.1 Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre ogni anno una relazione previsionale e programmatica della propria attività al fine di verificare la compatibilità con il programma economico regionale e definire le necessarie azioni.

31.2 In tale relazione dovranno essere anche indicate le proposte di istituzione, modifica o soppressione, in Italia o all'estero, di filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

31.3 La relazione dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci e quindi trasmessa ai Soci entro il 31 ottobre di ogni anno, al fine della successiva approvazione da parte della Giunta regionale.

Articolo 32 - Regolamenti

32.1 La Società adotta i regolamenti di cui all'art. 11, comma 9, L.R. n. 33/2013..

Articolo 33 - Scioglimento

33.1 In caso di scioglimento della Società in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 34 - Foro competente

34.1 Per tutte le controversie che potessero sorgere nei rapporti tra la Società, i Soci

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)



8.5.14

Stampa e timbro dell'Ente con data 8.5.14 e firma illeggibile

PAG. 26
08/05/2014 

e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello di Genova.

Articolo 35 - Rinvio

35.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Il Funzionario
(Dott.ssa Paola Badolati)



8.5.14

SETTORE TRIBUTARIO REGIONALE
ESSEVE
P...
LIGURIA
(Orazia Inzeril)

PAG. 27
08/05/2014 RR



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2014-DL-179 DEL 16/06/2014 AD OGGETTO:
ADESIONE ALL'AGENZIA PER IL TPL ISTITUITA DALLA REGIONE
LIGURIA CON LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 -
APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI ATTO COSTITUTIVO, STATUTO
SOCIALE E REGOLAMENTO**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

18/06/2014

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Lidia Bocca]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 172 0 0	DIREZIONE PARTECIPATE
Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-179 DEL 17/06/2014	

OGGETTO: ADESIONE ALL'AGENZIA PER IL TPL ISTITUITA DALLA REGIONE LIGURIA CON LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 - APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI ATTO COSTITUTIVO, STATUTO SOCIALE E REGOLAMENTO

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Vi è un rinvio, in delibera si dà atto che la quota di partecipazione del Comune di Genova pari ad euro 105.160,00 verrà iscritta a bilancio di previsione 2014 tra gli investimenti e sarà finanziata da risorse proprie.

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Vedi risposta precedente

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza
-------------------	----------	-----------------	----------------------	------------------	------------

					+ / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Il valore della partecipazione pari ad euro 105.160,00 dovrà essere iscritto a patrimonio al momento della costituzione dell'agenzia (entro il 30 settembre 2014)

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

La costituzione dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 11 comma 13 della Legge Regionale 7 novembre 2013, n. 33, dovrà essere attuata nell'ambito delle risorse complessive previste a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del sistema. (salvo naturalmente la sottoscrizione della quota di partecipazione iniziale).

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 18 / 06 / 2014

Il Dirigente
Dott.ssa Lidia Bocca



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2014-DL-179 DEL 16/06/2014 AD OGGETTO:
ADESIONE ALL'AGENZIA PER IL TPL ISTITUITA DALLA REGIONE
LIGURIA CON LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 -
APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI ATTO COSTITUTIVO, STATUTO
SOCIALE E REGOLAMENTO**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

18/06/2014

Il Dirigente del Settore
Contabilità e Finanza
[dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2014-DL-179 DEL 16/06/2014 AD OGGETTO:
ADESIONE ALL'AGENZIA PER IL TPL ISTITUITA DALLA REGIONE
LIGURIA CON LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 -
APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI ATTO COSTITUTIVO, STATUTO
SOCIALE E REGOLAMENTO**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Si rinvia ai successivi provvedimenti, previo inserimento delle previsioni nel bilancio 2014.

18/06/2014

Il Direttore di Ragioneria
[dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta 2014/DL/179 del 16.06.2014 ad oggetto: "Adesione all'Agenzia per il TPL istituita dalla Regione Liguria con legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 - Approvazione degli schemi di atto costitutivo, statuto sociale e regolamento".

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2014/DL/179 del 16.06.2014, ad oggetto: "Adesione all'Agenzia per il TPL istituita dalla Regione Liguria con legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 - Approvazione degli schemi di atto costitutivo, statuto sociale e regolamento", esprime il proprio nulla osta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Marzio Gaio
Dott. Nicola Fossati
Dott. Fabrizio Rimassa

(documento firmato digitalmente)

18 giugno 2014

Collegio dei Revisori dei Conti

16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572522 - Fax 039 0105572048



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2014-DL-179 DEL 16/06/2014 AD OGGETTO:
ADESIONE ALL'AGENZIA PER IL TPL ISTITUITA DALLA REGIONE
LIGURIA CON LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2013, N. 33 -
APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI ATTO COSTITUTIVO, STATUTO
SOCIALE E REGOLAMENTO**

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

25/06/2014

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]